CONSIDERAZIONI

DI

FRANCESCO MARIO PAGANO

SUL

PROCESSO CRIMINALE

Sed dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur

Tacit. lib. I. Annal.

NAPOLI

DAI TORCHI DI CARLO SALVATI

1825.

A spese di Nicola d' Amico e dal medesimo si vende sotto alla Guglia del Gesù a grana 40.

AL R. CONSIGLIERE

SIGNOR CAVALIERE

D. LUIGI MEDICI

DE' PRINCIPI D' OTTAIANO.

Gentilissimo Signor Cavaliere; Eccovi le mie considerazioni sul processo criminale. Alle vostre replicate richieste, a' vostri rispettati comandi ubbidisco alfine. Elle sarebbero eternamente rimaste nell' obblio sepolte, se la vostra autorità non ne le avesse a viva forza tratte.

Io era fermamente deliberato di non imprimere più alcuna delle mie produzioni. Vi è pur noto l' amaro frutto, che ho ricolto da' miei Saggi politici, travaglio di tanti anni. Una fiera persecuzione, che la calunnia ordì, è stato il compenso delle mie lunghe vigilie. E benchè i dotti uomini dell' Italia, e altresì di oltremonti abbiano di distinti elogj onorata la mia opera, che non ha oprato in Napoli la calunnia per turbar la mia pace, e recare una mortal ferita alla mia intera fama? Ma voi l' avete pur voluto; ed ecco sotto gli occhi del pubblico quelle osservazioni, che per molti anni ho fette nell' esercizio della mia criminale avvocazione. In esse, se non ravviserete il profondo politico, il dotto giureconsulto, vi scorgerete per certo, il zelante cittadino, l' amico dell' uomo, ma il placido amico.

*

Un autore, il quale non ha sposato (che il partito della verità, che altro interesse non ha fuorchè il pubblico bene, offender deve sovente gl' interessi privati di molti, de' quali si tira addosso l' inimicizia, e la maldicenza. Un filosofo, che dal suo umile ed oscuro gabinetto osa levar la coraggiosa mano per atterrare il colosso, che il pregiudizio, e l' opinione hanno innalzato nel corso di molti secoli, non può trovare i suoi partigiani in coloro, che usando la memoria per ragione, e l' autorità per evidenza nelle decisioni di Afflitto, e di Riccio cercano i principj della pubblica ragione. Gli schiavi dell' abito e dell' esempio saranno i miei dichiarati nemici. Ma la verità, che solo anima la mia penna, il bene dell' umanità, la gloria del sovrano, che scaldano il mio petto, mi dan coraggio a disprezzare l' ignorante disprezzo, e la calunniatrice invidia. Quando la filosofia per la bocca degl' illuminati ministri osa avvicinarsi al trono, quando ella dai più amabili de' sovrani viene placidamente accolta, non vi ha timore alcuo nel modestamente proporre l'ingenua verità.

Oso adunque colla fiaccola della filosofia correr per entro le tenebre del foro; intrepidamente oso tentare le profonde piaghe, che infermo e guasto rendono l' universale criminal sistema di Europa; oso di attaccare le regnanti opinioni: consacrate dalla penna de' forensi, e adottate talora dalla veneranda autorità delle leggi; e la riforma ben anche ne oso proporre. Non sono le mie considerazioni il solo prodotto della sterile meditazione, ma soprattutto dell' esperienza. Pars maxima fui. *Se talora discen-*

do alle più particolari cose del nostro foro, mi scusi pure il sacro dovere di cittadino.

Voi intanto, che siete tra il felice e breve numero di que' benefici spiriti che amano la patria, e la coltura della nazione, voi che all' estese cognizioni del foro unite le sublimi teorie politiche, al fianco del Pretore collocando i filosofi, gradite questo monumento d' amicizia e di rispetto, questo tributo, che vi rendono le lettere memori ognora, che per la protezzione del gran Lorenzo, e di Papa Leone elle dalla notte della barbarie risorsero alla nuova luce della coltura; e permettete che mi dica sempre.

Obligatiss. serv. ed amico
Franc. Mario Pagano.

AL LETTORE

INTRODUZIONE.

L'uomo, cotesto animal superbo delle produzioni della sua mano e del suo ingegno, che fissando le leggi del moto misura l'invariabile corso de' pianeti, e colle sue varie e penetranti vedute regola la sorte degl' imperi, un tempo nudo ed irsuto errò per le orride foreste, si ricoverò nelle tane e ne cavi degli alberi nell' inclemanza delle stagioni, e cogl' indistinti mugiti palesò i rozzi e pochi sentimenti del cuore. O preda delle fiere, o vittima del furore de' suoi nemici, sovente del suo sangue tinse le selve native. Un' ingenita forza, ed una morale attrazione lo sospinse alla società, cercando in quella una più sicura e tranquilla vita, un più agiato ed opulanto vivere, uno sviluppo maggiore dello spirito e del cuore. Ecco i tre grandi oggetti, ecco i tre principali scopi del vivere sociale.

La criminale legislazione rende l'uom tranquillo e sicuro; l'economia, opulento ed agiato; e le scienze e le arti gli formano e sviluppano lo spirito. Se ti sospinga mai la fortuna su i lidi d' un popolo ignoto, e se brami tu sapere, se il brillante giorno della coltura ivi spanda la sua benigna luce, oppur se le tenebre dell' ignoranza e della barbarie l'ingombrino d' orrore, a cotesti tre grandi oggetti rivolgi il guardo, e ti sarà subito palese il civile stato dello sconosciuto popolo. Apri il suo codice penale, e se ritrovi la sua libertà civile garantita dalle leggi, la sicurezza e tranquillità del cittadino al coperto della prepotenza e dell' insulto, francamente conchiudi, ch' egli sia già colto e polito. Se le sue compagne lungi di offrire immensi deserti dimostrino i frutti dell' industria e del sudore, se i prodotti della fertile terra sien preparati e lavorati dalla mano dell' industre artefice, se i fiumi costretti a servire alla utilità dell' uomo, se i porti, che offrono mobili città su l' eque, annunzi-

no il florido suo commercio e l' opulanza, è dato già il secondo gran passo verso l' apice della coltura.

Finalmente rimira lo stato dell' arti e delle scienze, che mentre migliorano lo spirito, spandono novello lume ed alla legislazione ed all'economia. Se le arti e le scienze invece di essere un vano gergo, un gruppo d' inutili cavilli, un pedantesco lusso di fastosa erudizione, sieno il prodetto dello studio e delle osservazioni della natura, lo spirito nazionale già grande e perfetto è divenuto.

Ma dove l' uomo non è nè sicuro, nè tranquillo, ivi nè industre, nè ricco, nè saggio esser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime e vasta pianta, di cui la radice e la libertà civile, l' opulanza è il tronco, le scienze e l' arti sono i rami, i quali al tronco ed alla radice rendono pur coll' ombra loro quel vigore, che da esse ritreggono. E cotesta libertà civile vien custodita dalla criminale legislazione e da' pubblici giudizj, l'oggetto più principale e più interessante di quella. Il criminale processo, stabilendo la forma de' pubblici giudizj, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza, l' indice certo della felicità nazionale.

INDICE

DEI CAPITOLI.

CONSIDERAZIONI

DI

FRANCESCO MARIO PAGANO

SUL

PROCESSO CRIMINALE

CAPO I.

Della libertà civile.

La società, la cui formazione precedè tutti gl' immaginati patti sociali o taciti, o espressi, fu figlia del bisogno. La naturale imperfezione dell' uomo, l' insufficienza sua per la propria felicità, l' impeto che al ben essere ognor lo sospinge, lo strascinarono a cercare de' suoi simili la società, la quale riparando a' suoi bisogni, lo rende felice, per quanto la sua natura comporta. (1)

Chi dice società, dice altresì legge, senza della quale non può veruna società giammai sussistere. Lo stato selvaggio e barbaro degli uomini è lo stato della guerra privata, della distruzione, del caos morale. Ivi ciascun adopera le naturali forze dello spirito e del corpo, esercita le sue native potenze per quanto l' appetito lo sprona. (2)

(1) *Veggasi il terzo de' nostri Saggi Politici.*
(2) *Veggasi il secondo de' Saggi Politici.*

Gli oggetti da soddisfare gl' illimitati suoi desiderj o non bastano, o dagli stessi gli oggetti medesimi vengono desiati, e quindi la collisione, la guerra, la dissociazione, l' universale distruggimento.

Ma l' Architetto supremo della natura, che vuole la conservazione delle specie tutte, le quali ha colla divina sua mano nell' universo sparse e piantate, per mezzo dello sviluppo de' suoi bisogni medesimi, e delle naturali facoltà, sospinse l' uomo alla società, e lo ridusse sotto il freno di quell' eterna legge, scritta nel codice dell' Universo, scolpita nella luce de' Cieli, nel corso de' Pianeti, e nel fondo del cuore umano: legge unica ed eterna, che applicata al moto de' corpi forma l' ordine fisico; considerata in rapporto degl' individui tutti componenti l' ampia famiglia del genere umano dicesi legge di natura; relativamente alle diverse nazioni, come particolari individui annoverate, chiamasi la legge delle genti; e finalmente adattandosi ad una particolar società, è la legge civile.

Cotesta legge è la limitazione degli esercizj delle naturali potenze (1), dalla quale limitazione nasce la pace, la concordia, e la società; e di cotesta limitazione altra non è la norma, che la conservazione insieme combinata di ogn' individuo, e della specie intera: cosicchè ciascuno possa a sua voglia usare le sue facoltà, come e quanto nè a se, nè ad altrui noccia.

Nel fisico sistema dell' universo la vicendevole resistenza de' corpi produce la limitazione, ed in conseguenza l' equilibrio e l' ordine. La pena nell' ordine morale è quanto la resistenza nei corpi. Gli esseri sensibili ed intelligenti, perchè liberi, possono violentare, ed essere violentati. Ma la pena è la resistenza, l' argine, la limitazione del libero ed illimitato esercizio delle naturali facoltà, la mantenitrice della società, la madre dell' ordine, la difenditrice della legge, o la legge medesima.

I dritti adunque sono le medesime naturali potenze e

(1) *Veggasi il quinto de' Saggi Politici cap.* 13.

facoltà circoscritte e limitate dalla legge, giusta la norma della comune utilità, ossia della felice conservazione dell'intero corpo sociale; e ciascun cittadino può sicuramente adoprare le sue forze, e di spiegare gli esercizj delle sue potenze tutte secondo l'anzidetta limitazione.

La libertà civile nella facoltà consiste in poter valersi de' suoi dritti senza impedimento alcuno. Ella è la facoltà, come dice Cicerone, di far tutto ciò che ci piace, pũrchè dalla Legge non ci venga vietato. Non può impedirsi interamente col fatto, che cotal libertà non si offenda talora col delitto. Tale è la Legge, come si è detto, degli esseri liberi. Ma ben ciò non adopera, che ove son delitti, già non siavi libertà. Ella si perde soltanto allora, che impunemente il cittadino offender si può, che certa e stabile pena non arresti o punisce l'offensore. Quando la legge lascia i dritti del cittadino alla violenza esposti, quando colla pubblica forza non li difende, protegge, o vendica almeno, non è più sicura la libertà civile.

Il dritto, che garantito non vien dalla forza, è nullo e vano. Nello stato selvaggio e barbaro la forza privata sostiene il dritto di ciascuno. Nella città la pubblica forza del sommo impero protegger dee i dritti del cittadino.

Ma se la legge fornisca il mezzo o ad un cittadino privato, o ad una intera classe ed ordine dello stato; ovvero al Magistrato istesso di opprimere gli altri col braccio della pubblica forza, che deve tutti egualmente difendere, non solo ommettendo, ma commettendo altresì, spegne la libertà civile.

Nè solo col fatto, ma colla potenza eziandio di poterlo fare, anche che non si arrechi violenza alcuna, offendesi la libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta, che ogni ombra l'offusca, ogni più lieve fiato l'adugge. L'opinione sola di potere impunemente essere oppresso ci dispoglia della libera facoltà di valerci de' nostri dritti. Il timore attacca la libertà nella sua sorgente istessa: è un veleno nel fonte infuso, onde scaturisce il

fiume, laddove l'esterna forza impedisce soltanto l'esercizio della libertà.

Fa dunque di mestieri, che la legge e' ispiri l'idea della sicurezza, ed alimenti così lo spirito della civile libertà. Dove il cittadino non può essere impunemente oppresso, dov' ei non può soffrire violenza alcuna, s'egli pria non l'abbia altrui recata, ov' egli è persuaso e sicuro, che inviolabili sono i suoi dritti, sacrosante le proprietà, ivi all' ombra delle leggi respira le dolci aure della libertà civile, e gode il soave sentimento della tranquillità, germoglio della sicurezza.

CAPO II.

La mancanza del processo e le soverchie dilazioni distruggono del pari la libertà civile.

Premesse coteste verità, non fa di mestieri il dimostrare che, ove trionfa l'impunità, il cittadino non è nè libero, nè tranquillo; che un pronto ed esatto gastigo de' rei forma la pubblica sicurezza. Per opposto, se per indagare e punire i delitti sciolgansi soverchiamente le mani al giudice, ond' ei molto ardisca ed illimitatamente adoperi; se la legge gli somministri il mezzo, per cui o il cieco zelo, o la malvagità coverta dal manto del giusto possa attentare su i dritti del cittadino, abusare del sacro deposito del pubblico potere, la libertà e l'innocenza, i due gran numi, che devono sovr' ogni altra cosa rispettare le leggi, non saranno giammai sicure.

Ma se inutili e soverchi legami freneranno il giusto zelo d'un illuminato giudice, l'impunita reità attaccherà la pubblica sicurerza, il primo e grande oggetto della società.

Fa dunque di mestieri, per quanto mai si possa, di accoppiare e riunre insieme due contrarj estremi, cioè a dire, *pronto ed esatto punimento de' rei*, e *libertà civ-*

le. Ecco un difficile ed interessante problema per l' umanità. *Ritrovare il giusto mezzo, che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza, ed esatto gastigo de' rei, cosicchè entrambe l' una all' altra non si oppongano, ma cospirino insieme allo stesso fine.* Cotesto è il grande oggetto d' un regolato processo, e lo scopo delle nostre presenti ricerche

CAPO III.

Necessita del processo.

Quella serie e quell' ordine di giudiziarie azioni, e quel metodo, secondo il quale il giudice si dee condurre nella ricerca del delitto e del reo, e quindi nella di lui condanna, si è il criminale processo. Ne' saggj e moderati governi le leggi ne hanno sempre mai ordinata la forma, prescritte le solennità. Elle gelose custodi de' sacri inviolabili dritti del cittadino comandano, che niuno sia punito, cioè a dire, che niuno sia dispogliato del menomo suo dritto, fuor che per un misfatto, con un legittimo processo provato. Contente elle non sono della sola convinzione del giudice, ma richiedono altresì tal prova, che ogni ragionevole uomo esser ne debba convinto; la quale sia certa, stabile, permanente, vale a dire, che in perpetui, ed inalterabili monumenti consista. Vogliono che nelle stabilite forme l' intero giudizio si compia, e fra inviolabili confini il procedimento del giudice venga rinchiuso. Quindi non solo determinano la pena di ciaschedun delitto, ma ben anche la quantità e la qualità della prova, l' ordine ed il metodo di acquistarla, di accordare le difese all' accusato, e di proferire tutti i decreti insino alla sentenza finale.

Egli è pur vero, che le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizj, ma esse pur sono le trinciere, ed i baluardi della libertà civile. *Non si dica* (per servirmi dell' espressioni del chiaro Blakston nel codice

delle leggi criminali Inglesi) *che le forme arbitrarie di giustizia sien più pronte, e per conseguenza più convenevoli. Sarebbero esse senza dubbio da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure, che le dilazioni de' giudizj, ed altri leggieri mali nella nostra forma di giudicare, sono quel prezzo, che ogni libera nazione nelle cause capitali paga per la sua libertà.*

Gridi il popolo ignorante e dolgasi a suo talento della lunghezza de' giudizj dalle necessarie formalità prodotta, ed a' popolari lamenti accordino eziandìo le di loro voci i sedicenti dotti. Ma saggio pensatore si guardi bene di proferire siffatte politiche eresie. Per custodire il più prezioso de' civili dritti, dico la libertà, egli è necessario il freno della regolarità del processo, che arresti l'illimitato arbitrio del giudice, ond' egli impunemente non possa valersi del sacro ferro di Temide alle sue mani affidato per istrumento delle sue ree passioni. L'ordine ed il tempo intipidiscono i violenti affetti. Essi ingigantiti vengono dal rapido oprare, raffreddati dalla lenta ragione. La regolarità degli atti sforza il giudice a segnare il dritto cammino, e violata fornisce un argomento della sua malvagità, o dell'ignoraoza. Il perenne monumento del processo si è una permanente prova o della giustizia, o dell' iniquità del giudice, che delinquente non potrà sfuggire l'infamia che il pubblico gli minaccia, e il gastigo, che il Sovrano, custode delle leggi, gli serba.

A siffatte verità i sedicenti Saggi opporranno per avventura l' autorità di un sovrano filosofo, dico di Platone, il quale opinò, che non dovessero le leggi minutamente descrivere l' uffizio del giudice, e l'andamento che nell'adempire al sacro suo ministero dev' ei serbare; giudicando sufficiente cosa di trasciegliere ottimi Magistrati, i quali eseguissero da per loro tutto ciò, che convengasi fare, onde la verità e la giustizia avessero luogo. Nel nono dialogo delle leggi ei così dice: *Ove i giudizj, al meglio che si potrà, saranno bene ordinati, ed i*

giudici bene istituiti e con ogni diligenza trascelti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene, ed allo stato de' condannati. Da siffatte parole si raccoglie, com'ei mi pare, che Platone riprovi le leggi, che in ciascun caso volessero a' giudici prescrivere le minute regole, non già ch' egli condanni un genrale stabilimento nell' ordine giudiziario. Ma se questo sublime filosofo fu di contrario avviso, fa di mestieri riconoscere, ch' ei ben sovente trasportò nel fisico mondo, al disordine pur troppo soggetto, le belle idee del metafisico universo.

Rare volte avviene, che gli uomoni, avendo il potere nelle mani, sien ritenuti dalla virtù di non farne abuso. Il gran potere corrompe la virtù, piuttosto ch' ella non gli sia di freno. Quindi il nostro acutissimo Italiano politico ben si avvisò, allorchè disse, che un saggio legislatore debba nella sua città tali ordini porre, che tolgasi agli uomini la facoltà di mal oprare, riducendoli nello stato di poter nuocere il meno che sia possibile, ed imponendo loro la necessità di ben oprare. Ei fa d' uopo aver d' avanti gli occhi quanto agevole cosa sia, che corrompansi gli uomini, e si dipartano dalle rette istituzioni.

Oltre d' una siffatta considerazione dee aversi presente eziandìo ciò che di sopra si è detto, cioè che ogni potere, tranne quello della legge, sia della libertà nemico e distruttivo. Ed è questa tanto più sicura, quando sia minore l' altrui facoltà di nuocere; poichè qualsiasi opinione d' un' arbitrario potere aggrava lo spirito ed inceppa la volontà.

Per frenare adunque l' arbitrio del giudice ei fa di mestieri, che venga dalla legge ordinato tutto ciò, che allo stabile e regolar precedimento de' giudizj si appartiene, venga, dico, fissato il processo.

CAPO IV.

Le soverchie dilazioni e formalità dan luogo all' impunità.

Ma l'istesso processo garante della libertà, e della pubblica sicurezza esser ben può la funesta cagione, onde rimanendo impuniti i delitti, o con lentezza essendo puniti, pericoli la pubblica tranquillità. Le soverchie dilazioni, le molte ed inutili formalità prolungano il giudizio, ed un facile scampo somministrano all' accorto reo. Quando esige la legge lunghe e molte formalità, facile cosa ella si è, che ne venga tralasciata qualcuna. Ed ecco la nullità del processo, ed ecco aperto un ampio varco al reo, onde deluda la legge, e schivi la pena.

Inoltre una lunga serie di atti legittimi domanda altresì luogo tempo. Quindi la pena non sarà mai pronta, ed immediata al delitto. L' esempio più non muove, e la gravezza del misfatto si cancella dalla memoria. All' orrore del delitto, al tacito interno piacere della giustizia, al salutevole timore della pena mirasi succedere la pietà dell' infelice, e l' occulto odio contro il maggistrato, e la legge. Onde nè certa, nè pronta essendo la pena, germoglieranno i delitti, e ne verrà la pubblica tranquillità turbata. Per siffatte ragioni la mancanza di un processo, o la sovrabbondanza delle formalità nuoceranno del pari alla libertà civile, ed alla pubblica pace: ciò che nel seguente capo verrà vieppiù chiaramente confermato e stabilito.

CAPO V.

Dell' impunità, e del soverchio rigore od arbitrio del Giudice.

Una più distinta analisi ne farà meglio conoscere gli estremi, che debbonsi nello stabilimento di un regolar processo schivare, onde più agevole ne riesca poi l' intendere come si possa ritrovare un metodo che quelli insieme combini, onde si abbia lo scioglimento del proposto problema. La legge per conservare a' cittadini la libertà civile deve, vigorosi e forti ostacoli opporre, acciocchè chicchessia non possa, volendo, dispogliare il cittadino de' suoi inviolabili diritti. Cotesto è per l' appunto l' oggetto della preservativa giustizia, che dicesi altresì polizia. Ma se sormontando i frapposti ostacoli taluno adoperi pur la forza, violando i dritti altrui, dee la legge vendicar l' offeso e lo Stato. Cotesta pubblica vendetta è appunto la pena, la quale è la perdita d' un dritto per un dritto violato. Ella è diretta ad arrestare l' impeto delle violenze, a rendere i cittadini sicuri. Ove sono impunti i delitti, ivi regna ognora l' indomita licenza; ivi, come s' è detto di sopra, può essere impunemente de' suoi dritti il cittadino privato; ivi non godesi libertà, non si conosce sicurezza, non si gusta tranquillità. L' impunità adunque direttamente distrugge il principale oggetto della società civile.

Fa pertanto di mestieri, che proveggano le leggi, che niun delinquente s' involi alla meritata pena, chiudendogli ogni via di salvezza, e facendo all' animo suo presente il pronto ed immediato gastigo. Un pronto, certo, ed immediato gastigo è il solo argine, che innalzar conviene contro al torrente de' delitti. La volontà vien sempre determinata dall' urto del più efficace motivo. Quindi il timore di certo e presente gastigo bilancia il motivo, ch' alletta al delitto. Se lieve speme d' impuni-

tà scemi il valore alla pena, se al titubante animo del reo offra pure una via da poterne scampare, o nell'occultazione della prova, o nell' irregolarità del processo, o nel favore del giudice, il timore della pena inefficace diviene, e l'interesse, che sprona al delitto; fa pendere a suo pro la bilancia.

Ma schivandosi lo scoglio dell' impunità, prima distruggitrice della libbertà civile, non si dee spingere nell' opposto, urtare, dico, nell' eccesso del rigore. Un soverchio impegno di punire i rei, un eccessivo rigore, un precipitoso gastigo si menano dietro di necessità funesti effetti. Ove una legge in caratteri di sangue impressa comanda, che il più leggiero fallo non resti impunito; che ogni delitto dalle tenebre, nelle quali la fatalità l' involge talora, al chiaro giorno de' giudizj sia necessariamente tratto; che un momento non divida la pena del delitto; ivi fa pur d' uopo, che nelle mani del giudice ella confidi un arbitrario ed ismoderato potere. La prontezza dell' esecuzione esclude la formalità, e sostituisce al processo l' assoluta volontà dell' occulto delitto non si adempie, che per mezzo d' un illimitato potere, e di necessarie violenze ed attentati su la libertà dell' innocente. E siffatto ed illimitato potere d' un terribile inquisitore non può esser soggetto ai legami d' un regolare processo.

In tale stato la libertà civile non può in conto alcuno allignare. Noi non saremo giammai stanchi di ridire, che dove i dritti civili possono essere impunemente offesi; che dove régna una forza, che non sia già quella della legge, la qual privata forza o ci tolga di fatti, o almeno possa impedire il libero esercizio della nostra volontà; ivi la pubblica sicurezza è perduta del tutto.

Quindi per costante principio stabilire si può, che a misura, che più grande sia l' arbitrio del giudice, sia men sicura la libertà civele. Con siffatta stabile norma misurare si può la libertà, che ogni popolo godei. Felice e fortunato quello, ove infinito sia il poter delle leggi, e limitato assai quello del giudice; ove costui sia il

semplice braccio e la voce della legge, anzi la legge stessa animata e parlante, e niente di più.

CAPO VI.

Periodo e corso del processo criminale secondo le diverse civili vicende.

Volendo sciogliere l' interessante problema di combinare il pronto ed esatto gastigo colla pubblica sicurezza, consultiamo la storia, censura de' secoli trascorsi, e norma insieme dell' avvenire. Osservando o gli errori altrui, o le savie istituzioni de' trapassati tempi, potremo ben regolare le nostre. Ogni altro sentiero, che si batta, ne guida per certo alle vane e fantastiche regioni del fanatismo e dell' orrore. Ma pria di tessere la storia del nostro processo, diffondiamo un passaggiero lampo della politica ed universale istoria del processo presso le nazioni tutte, secondo le varie vicende civili. Il processo fa quel corso medesimo, che compiono le nazioni tutte ne' diversi loro, ma stabili periodi. Le barbare nazioni non conoscono affatto processo (1). Le loro cause o si decidono col ferro alla mano, o col parere ed arbitrio d' un senato composto da' capi della nazione, e d' un re, duce nella pace. Senza formalità alcuna e senza ordine prescritto, con un verbale processo, udendosi su due piedi i testimonj, si dà fuori all' istante la decisiva sentenza. Mancano ivi le leggi regolatrici del processo (2). In una nazione barbara ancora la ragione non ha per anco ricevuto il suo intero sviluppo, quindi le verità, le quali sono il prodotto del calcolo de' più remoti rapporti, non s' intendono per nulla. Per la qual

(1) *Veggasi il secondo e terzo de' nostri Saggi politici.*

(2) *Arbitria principum pro legibus erant.* Giust.

cosa le barbare nazioni amano una pronta giustizia, ed alle loro semplici idee conforme; attendono alla sola realità del fatto, ed alla naturale prova; non veggono la necessaria serie de' funesti disordini, che nascono da un pronto e dispotico giudizio; non intendono il rapporto del processo colla libertà, la necessità d' una prova legale, stabile, e fissa; poichè non hanno idea vera ed esatta della libertà civile. Il loro governo è fluttuante ognora tra il dispotismo e l' anarchia, essendo tra loro altri servi, altri assoluti padroni. Essi colla spada alla mano, e al prezzo del proprio sangue sostenendo l' indipendenza vivono nello stato di continua desolatrice guerra. Di questo rapido ed abbozzato quadro veggansi le pruove ne' nostri Saggi politici.

Quando poi coltivasi più la società, e da barbara civile e polita diviene, sviluppasi la ragione, si stabilsce un moderato governo, e vengono fissate le vere idee della libertà civile; si conosce allora la necessità d' un regolare processo: le leggi ne dettano la forma, e ne stabiliscono le utili e necessarie formalità, le quali, frenando l' assoluto arbitrio del giudice, non lasciano luogo alcuno alla perniciosa impunità.

Ma per la natura delle cose umane il florido stato d' ogni colta e libera nazione si corrompe a poco a poco. La ragione sviluppata, assottigliandosi soverchiamente, diviene sofistica e cavillosa. La raffinata sensibilità del cuore, la soverchia delicatezza del sentimento aprono la via alla debolezza, discacciano la maschia virtù. Colla virtù si perde la fede, e l' interesse personale succede allo zelo del pubblico bene, la nazione corre alla sua decadenza (1). Le formalità del processo si moltiplicano; le solennità cresciute danno luogo alla cavillosa eloquenza, al pernicioso arbitrio d' un giudice deferente: il processo insomma diviene inestricabil tela, insidiosa rete, nella quale i piccioli e poveri cittadini vengono

---

(1) *Veggasi il nostro Saggio VII.*

arrestati, ma i grandi ed i potenti rei rompendola ne fuggon via.

Una nazione corrotta, che dalla coltura passa nel lusso, nell' ozio, e nella viltà, per l' ordinario corso delle civili vicende ne' nostri politici Saggi ampiamente esposte, cade sotto il pesante giogo del dispotismo. Cotesta è l' epoca della fine del processo. Tacciono e vanno in obblio le leggi. La volontà del despota, e di que' pochi, a' quali comunica il suo potere, è l' unica norma, che regola le pene ed i giudizj. In tale stato la libertà civile è spenta; il processo più non esiste.

La corruzione del processo è per lo più l' occasione degli arbitrarj giudizj; poichè i principi vedendo l' abuso, che del processo si fa dagli ordinarj giudici, presentandosi agli occhi loro la fatale scena, che l' impunità offre in ogni dì, vengono costretti di richiamare a se, ed a' loro delegati ministri la giudicatura, da' quali senza le solite formalità si amministrano *de plano* i giudizj secondo l' equità e la giustizia naturale. Ed in siffatta maniera lo stato de' giudizj ne' suoi principj ritorna, per quel necessario e fatale rivolgimento delle nazioni tutte nel loro politico corso.

Le nazioni sotto il dispotismo son quasi lo stesso, che furono nella loro prima barbarie (1); e quindi ritornano i giudizj nello stato medesimo.

Conchiudiamo adunque cotesto discorso. La mancanza totale de' giudizj annunzia selvaggi, o al più le prime associazioni delle barbare città. Una rozza maniera di giudicare è l' indice d' una società, che ancor colta non è. Il regolare e legittimo processo è il prodotto d' una saggia legislazione, della nazionale coltura, e del moderato governo. Un processo, che alle dilazioni ed a' cavalli apre un ampio varco, che abbandona le redini al-

---

(1) *Veggasi la distinzione fatta da noi della barbarie originaria delle nazioni che precede la coltura, e della barbarie di decadenza, nel primo Saggio capo* 10.

l' arbitrio del giudice nel tempo istesso, che sembra di frenarlo, è l'indubitato argomento della vicina decadenza di una corrotta nazione. L' arbitrario procedimento senza formalità, e senza processo è l' indice, e l' istrumento insieme di un fatale ed illimitato dispotismo.

C A P O. VII.

Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi.

VEGGASI ora, se cotesta generale e politica storia convien col corso, che il processo criminale da' Romani infino a' nostri giorni fece. Diasi delle vicende de' giudizj una rapida storia, un fuggitivo aspetto, per quanto a noi pur faccia di mestieri.

Nei primi tempi della romana Repubblica, come benanche ne' cominciamenti delle greche città e dell' altre tutte, secondo che ne' nostri *Saggi Politici* si è dimostrato appieno, la forza e l' armi decidevano d' ogni controversia. Le antiche formole del tempo della violenza, le quali ne' giorni della più splendida romana coltura conservaronsi ne' giudizj, ne sono ben troppo evidente pruova (1). Quelle espressioni medesime, che dinotarono prima il contrasto eseguito col bastone, vibrato dalle robuste e nude braccia de' selvaggi abitatori dell' Aventino, significarono dipoi i giudiziarj e legali combattimenti fatti coll' acume di Scevola e colla lingua di Tullio. L' asta, con cui i litiganti terminavano prima i loro sanguinosi piati, di poi adoperata fu dal Pretore per far abbassare la testa de litiganti al sacro impero della pubbica legge. Quando gli antichi riti si aboliscono, quando il tempo muta le vecchie usanze, la posterità attaccata a' primieri costumi, il popolo, nel quale

---

(1) *Saggio III. capo* 21.

la morale inerzia più grave si scorge, serba i nomi almeno degli spenti costumi, e delle abolite usanze.

Allorchè lo spirito de' fieri Romani si andò pian piano civilizzando, e cominciò a formarsi un più regolare governo, il re alla testa di un aristocratico senato, quindi i consoli (1), che presero il luogo de' re, e successivamente ne' comizj il popolo, quando l' aristocrazia nel popolar governo si cangiò, senza processo e senza formalità decideva le civili, e le criminali cause. Ma stabilendosi di giorno in giorno in quella repubblica una più regolare costituzione, la facoltà legislativa rimase nel popolo già divenuto sovrano, i consoli ritennero la potestà esecutiva, e quella di giudicare passò ne' pretori, e quesitori delle cose capitali, a' quali dal popolo prima in ciascuna occorrenza, annualmente poi fu delegato l' impero, quando le perpetue quistioni vennero stabilite (2). Quindi fissò la legge l' indispensabile ordine, e le certe formalità de' giudizj; e pubblici giudizj quelli furono detti, de' quali l' ordine, e la forma, le qualità e quantità della prova dalle leggi stabilita venne (3), ne' quali conoscevasi de' pubblici delitti, che offendono direttamente lo Stato, e più debole ed infermo rendono il corpo morale. Ne' privati giudizj poi, che non avevano nè certa, nè stabile forma, venivano i privati delitti giudicati, cioè quelli, che i privati dritti le davano soltanto.

Espongasi adunque prima di ogni altro il processo, che ne' pubblici giudizj adoperato fu ne' tempi migliori e nel florido stato della romana repubblica. Il processo romano antico ci presenta l' immagine di una guerra con ogni solennità eseguita. Esso avea principio dalla dichia-

---

(1) *Saggio citato.*

(2) *Heinec. antiqu. Rom. l. IV. Sigonius de publicis judiciis; Polletus de foro romano.*

(3) *L. 1. de publ. Jud.*

razione dell' attacco , dall' intimazione del giudizio , la quale faceasi , citandosi il reo.

Dopo di che avanti del pretore , cui era addossata la questione o sia cognizione di quel tale delitto (1) , proponevasi l' accusa con un formale libello ; e cotal atto dicevasi la *dilazione* del nome , e del delitto (2) , e ben anche far talun reo , *reum facere*.

Il libello , la carta di accusa , o sia l' istanza dovea rinchiudere due parti. L' accusa propriamente detta professione , ed iscrizione *in crimen* con cui dichiaravasi il delitto , e la pena , che in esecuzione della tal legge intentavasi all' accusato. *Io fo reo Milone* , p. e. *della morte di Clodio* , *e l' accuso in virtù della legge Cornelia de Sicariis*.

La seconda parte dell' istanza abbracciava l' obligazione dell' accusatore di perseverare nell' accusa sino alla sentenza finale , e di dover soffrire la pena all' accusato minacciata , qualora nell' accusa si scorgesse la calunnia. E dovea ben anche l' accusatore dar mallevadori , che garentissero la sua obligazione. Questa seconda parte veniva detta *subscriptio in crimen*.

Il pretore capo del giudizio , se l' accusatore aveva il dritto di accusare , se il reo poteva essere accusato , riceveva il libello dell' accusa , il quale nel pubblico erario veniva conservato. L' anzidetto libello era trascritto in una tavola , la quale sospendevasi nel pubblico. E tal atto chiamavasi *recipere nomen rei* , *referre inter reos*. Dopo di che dicevasi *esse in reatu*.

---

(1) *Dopo che le criminali questioni furono rese perpetue , delegavasi ad un pretore per esempio la giudicazione degli omicidj , all' altro degli adulterj ec. Siffatte questioni erano come tante commesse e delegazioni universali*.

(2) Dilatio nominis , dilatio criminis *valevan l' istesso. Cicerone* pro Q. Lig. novum crimen , C. Caesar , et hactenus inauditum , Q. Tubero heri ad te detulit.

Il nome del reo da tutti leggeasi scritto nella sospesa tavola, finchè ne fosse di là cancellato o per mezzo dell' abolizione, o dell' assoluzione: ciò, che diceasi *eripere*, *eximere*, *subtrahere ex reis*.

Dopo che il nome dell' accusato era nelle pubbliche tavole scritto, se egli era assente, citavasi per *trinundium*, cioè per tre mercati, che celebravansi da nove in nove giorni. La citazione facevasi per *edictum*, cioè affiggendosi l' ordine nel foro. Essendo o da principio presente per la richiesta, e citazione fattagli prima, come si è detto, dall' accusatore, ovvero presentandosi dopo le citazioni per *edictum*, la prima funzione, che adempivasi dal pretore, era la scelta de' giudici, la quale di ordinario faceasi nel seguente modo. In ciascun anno venivano elette tre, e di poi sino a cinque decurie di giudici. Ognuna di queste ne conteneva mille. I nomi di essi erano in un' urna rinchiusi. Il pretore ne tirava a sorte il numero dalla legge prescritto. L' accusatore, ed il reo ne davano per sospetti quanti pur piaceva loro: ricusati i primi si tiravano di nuovo le sorti, ed era libera ognora lo sospezione, finchè potesse rimanere il nnmero dalla legge in quel giudizio prescritto. In tal maniera, come dice Cicerone *pro Cluentio*, non giudicavano, che coloro, nella scelta de' quali erano i litiganti di accordo; in certi casi eleggevansi dalle parti stesse i giudici, però dal ruolo delle centurie. Dopo l' elzione e la ricusa de' giudici, se non proponevasi dal reo eccezion dilatoria, il primo atto giuridico era l' interrogazione *ex lege*, la quale in ciò consisteva. L' accusatore proponeva la sua intenzione, cioè l' accusa. Il quesitore o il giudice della questione interrogava il reo, se avea infranta la legge Cornelia p. e., Pompeja, od altra secondo l' accusatore asseriva: se il reo confessava, il giupizio era terminato. Il reo confesso aveasi per convinto. Se avesse negato, o proposta eccezione, contestavasi la lite, cioè aprivasi il giudizio, cominciava il combattimento legale, il reo mutava la veste, prendeva

quella de' rei, fornivasi di avvocati. Davasi subito il termine all' accusatore ed al reo per far l' uno e l' altro l' inquisizione, cioè per cercare, ed ammannire quella prova, che dovea nel giudizio produrre. Come nel nostro giudizio civile immediatamente dopo di essersi presentato il libello, o sia l' istanza, concedeasi il termine; e lo spazio o sia termine concesso per la legge Licinia e Giulia era per lo più di trenta giorni, scorsi i quali doveansi l' accusatore e il reo presentar nel giudizio. Ma secondo il bisogno e le circostanze dilatavasi, ed anche veniva talor ristretto. Lo troviamo abbreviato sino a dieci, prolungato a 100. giorni, quanti per l' appunto se ne concessero a Cicerone per fare l' inquisizione nella Sicilia contro Verre. Qualche volta fu prolungato ben anche ad un anno. (1).

Nel corso del termine concesso l' accusatore, e il reo faceano l' inquisizione, o sia ricerca della prova, che a suo pro facea. Cercava i testimonj e procurava i documenti, e gli elogj. Instruiva insomma il processo, e tutto ciò l' accusatore facea, che adempiono presso di noi gl' inquisitori. L' accusa presso i Romani era una pubblica carica, e l' accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria. Quindi nascevano le contese tra più, che desideravano l' accusa medesima, le quali in un preliminare giudizio detto *divinatio* venivano decise.

Avea il reo però il dritto di apporre un ispettore, un custode all' accusatore, onde si evitasse la corruzione de' testimonj, ed ogni frode nell' inquisizione che si potesse mai fare. Cecilio, che a Cicerone contese l' accusa di Verre, voleva almeno esser aggiunto per custode all' Oratore di Arpino; e costui spargendo al solito sull' avversario i suoi pungenti sali, gli rispose: di quanti custodi per le mie casse avrò di mestieri, se Cecilio diamesi per custode?

---

(1) *Tacit. ann.* 13.

Nel giorno destinato all' accusa, che *praedicta dies* dicevasi, dal banditore citavasi il reo, e l' accusatore. Se non compariva il reo, trattavasi da contumace, annotavansi i suoi beni, ed eran dopo l' anno confiscati. Se mancava l' accusatore, era punito per lo senatusconsulto Turpiliano *extra ordinem*.

Se mai l' uno e l' altro era presente, l' accusatore assistito da' suoi avvocati proponea di nuovo l' accusa; il reo si difendea.

L' accusa e la difesa faceasi in due maniere, o per meglio dire avea due parti, l' altercazione e l' orazione continua. L' altercazione consistea nella rassegna delle prove (1). Ciascuno producea i suoi testimonj, i documenti, gli elogj delle comunità, interrogava e confutava i testimonj della parte contraria. La grand' arte degli avvocati consistea nel disanimare i proprj testimonj, e quelli della parte avversa. Gli antichi retori, e soprattutto Quintiliano han dato molti precetti intorno a cotesta materia allora interessante assai. Siffatta interrogazione de' testimonj, detta *testium percunctatio*, avea per oggetto il ricavare dalla bocca de' contrarj testimonj ciocchè facea per la propria causa. Lo sforzo dell' ingegno tendeva a farli contraddire con inviluppate domande, onde vergognosamente mentissero, e di menarli con lontani raggiri a confessare ciocch' essi aveano prima negato. Tutta l' antica arte sofistica de' Greci fu ne' loro giudizj da' Romani chiamata. I Greci sottilizzarono ne' portici; i Romani nel foro. I proprj testimonj poi si doveano in guisa interrogare, che non si desse presa al nemico di vantaggiosamente valersi del detto loro.

---

(1) *Nel nostro processo militare conservasi anco quest' atto che dopo l' informativa ha luogo. Cotesto processo è passato a noi dagli Spagnoli che delle antiche romane usanze furono tenaci conservatori.*

Nell' orazione continua, la quale era l' altra parte dell' accusa, l' oratore co' fulmini dell' eloquenza indeboliva la fede de' testimonj, che interrogando avea dianzi confusi, ed estenuando le prove contrarie esagerava le proprie. In Cicerone abbiamo due illustri documenti della parte altercativa *in Vatinium*, e nella prima orazione *in Verrem*.

Più giorni erano destinati alla discussion della causa. Nella prima contenevasi la prima azione, in cui dopo l' accusatore parlava il reo. La seconda azione facevasi nel terzo giorno dopo la prima discussione. In questa seconda volta il reo era primo a dire, di poi l' accusatore. Cotesta aziane diceasi *comperendinatio*, cioè dilazione *in perendinum*, nel poi dimani. Se non bastava il secondo giorno, se ne destinava un terzo, un quarto, e la terza e quarta discussione altresì *comperendinatio* fu dettta; onde tal vcce fu di poi adoprata per l' ultima azione della causa.

Nell' ultima azione proferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolevano, o condannavano il reo, o manifestavano l' incertezza loro col *non liquet*, e perciò amplificavasi la causa, prolungandosi l' azione e il giudizio. L' arbitrio del pretore concedeva le nuove dilazioni e stabiliva que' giorni, che gli sembravano più comidi per l' ulteriore discussione della causa.

Tal fu il romano processo infino che col nuovo governo non si mutò la faccia de' giudizj. Prima di vederne il cangiamento, diamo una breve occhiata al processo inglese, che di tutti i presenti processi di Europa più si rassomiglia all' antico romano.

CAPO VIII.

Processo Inglese.

Il reo vien nell' Inghilterra condotto dinanzi al giudice, detto della pace, il quele sente in generale l' accusa, le prove, e la prima discolpa sua. Se l' anzidetto giudice conosce l' innocenza dell' accusato, lo rimanda libero. Ma se poi stima, che contro di lui concorrano delle forti presunzioni, l' imprigiona, quando però sia capitele la pena del delitto, del quale ei viene accusato. Ma se la pena non sia capitale, si rilascia il reo con malleveria, e come diciam noi, si consegna. E ciò per lo stabilimento della famosa legge *habeas corpus*, sostegno e base della brittanica libertà.

Dopo l' imprigionamento o la consegna del reo si dà alla corte, composta dai regj ministri, la nota de' giurati, da' quali ne sono dodici trascelti. Questi si chiamano, gran giurati, i quali debbono essere eletti da' più probi dei nobili viventi della contrada. Un uffiziale della corte adampie le parti di accusatore. I gran giurati esaminano, se regolare sia l' accusa, cioè secondo le leggi; sentono i testimonj, discutono le prove. Quando giudicassero o irregolare l' accusa, ovvero insussistente la prova, pronunciano di esser falso il *Bill* di accusa, e il prigioniero viene disciolto.

Ma quando poi trovano sussistente e vera l' accusa, il prigioniero dee ricevere la copia del libello accusatorio, e la nota de' testimonj. Quindi vien condotto alla *barra* della corte, diremmo noi nella ruota. Ivi è interrogato sul delitto, che gli viene apposto. Se mai confessa, viene avvertito a ritrattare la propria confessione. Ma se egli niega, comincia il giudizio, ed egli fa la sua difesa e vien rimesso alla giudicazione de' piccioli giurati, che sono i pari del reo.

Son essi trascelti dalla contea, nella quale fu il delitto commesso. Debbono avere cento lire sterline di rendita, e debbono compiere il numero di dodici. Il Sherif, che è il capo della contea, ne presenta quarant' otto al reo, il quale li può in due maniere ricusare, o secondo la nostra maniera, che distesamente in appresso esporremo, o secondo la libera ricusa usata da' Romani. Se il reo dimostra, che il Sherif indifferente non sia, perchè congiunto, o stretto amico del querelante, tutti i quarant' otto giurati sospetti divengono, e si può rigettare l' intero *pannel*, ch' è l' intera nota de' quarant' otto giurati. Tal ricusa è dagl' Inglesi detta *To te array*. Può inoltre il reo dimostrare particolarmente un giurato sospetto, o *propter honoris respectum*, non essendo quello suo pari, o *propter delictum*, se mai colui per delitto capitale fosse mai stato condannato, o *propter defectum*, se non abbia la rendita dalla legge stabilita, oppur sia straniero, o *propter offeatum*, se da inimicizia, o da favore si provi animato. Tal ricusa si dice *to tho polles in capita*.

L' altra maniera della libera ricusa altresì dagl' Inglesi usata è quella di poter rigettar venti degli anzidetti giurati senza recarne alcuna cagione. Essa vien detta *perentoria*. Ma se per queste ricuse manchi il giusto numero, ne saranno dieci altri dal Sherif sostituiti (1).

Fattasi la ricusa, e destinatosi il giorno per la discussione della causa, i piccioli giurati danno il giuramento. Il consiglio del Re accusa e mette in veduta le prove del delitto, e l' avvocato del reo quelle dell' innocenza. Dopo la discussione i piccioli giurati pronunziano *il est coupable*, *il n' est coupable*; egli è reo, ovvero è innocente.

---

(1) *Veggasi Lolme const. d' Angleterre l.* 1. *cap.* 10. *e Blakston nel secondo volume delle leggi criminali inglesi.*

Se dichiarasi reo da dodici de' piccioli giurati, la corte, o sia la ruota de' regj ministri pronunzia la sentenza e la fa eseguire. Quindi si scorge che i regj ministri hanno soltanto la persecuzione de' delitti, l' inflizione della pena, e l' esecuzione di quella. La cognizione della regolarità dell' accusa è de' gran giurati, la ricerca e cognizione della sussistenza della prova ai piccioli giurati si appartiene. I testimonj si presentano del pari da' regj ministri e dal reo (1).

Nel giudizio de' Pari del regno havvi qualche picciola differenza, la quale però non altera la sostanza del giudizio, che si eseguisce o nel Parlamento, o nella Corte del Lord gran Maestro. I giurati debbono essere tutti di accordo nel condannare un Pari.

Siffatto è quivi il processo; ma ve ne sono degli altri eziandio, come l' informazione presa ad istanza del Re per mezzo de' suoi Uffizali, nella quale non intervengono i gran giurati, ma i piccioli soltanto; l' appello, ch' è un giudizio fatto ad istanza del privato; la summaria, che si adopera ne' piccioli delitti. Ma l' esposta di sopra si è la regolare e l' ordinaria.

CAPO IX.

Processo romano sotto gl' imperadori.

Avendo asposto l' antico romano processo, e l' inglese, che non poco a quello si conforma, esaminiamo ora il cangiamento, che nel processo antico romano sotto gl' imperadori avvenne, per vederne la continuata successione sino a' nostri giorni, e finalmente esporre il pre-

(1) *In tal sistema è impossibile l' oppressione, impossibile essendo, che il giudice della pace, i grandi, i piccioli giurati, i ministri regj concorrano tutti nel medesimo reo disegno.*

sente processo inquisitorio, comune a quasi tutta l' Europa.

Colla caduta della repubblica si cangiarono i giudici de' delitti, si mutò il sistema e la forma de' giudizj. La cognizione de' delitti fu in Roma commessa al prefetto della città (1), e al prefetto del pretorio; e nelle provincie a' presidi e proconsoli (2), i quali da per se soli valendosi del consiglio soltanto de' giurisperiti, esercitavano i giudizj. Erano cotesti irrecusabili, come a tempo della Repubblica lo erano per anco i pretori, potendosi ricusare soltanto i giudici del fatto dal pretore trascelti, i quali non aveano nè giurisdizione nè impero. Ma non reputarono i Romani convenevole cosa ed all' onore della Magistratura proprio, che coloro, i quali per una legge aveano ricevuto l' impero, venissero poi ricusati dal privato. Quindi nè i prefetti della città, nè i presidi potevansi dare per sospetti.

Nè solo in questo, ma in altre cose ben anche a variarsi incominciò la forma degli antichi giudizj; poichè l' inquisizione cominciò ad aver luogo. Sin da' più felici tempi della repubblica eransi veduti esempj dell' inquisitorio procedimento. Ma ciò ne' soli delitti di stato, ne' quali per necessità conviene procedere in una privata e secreta forma, senza accusatore, e senza che i rei ne abbiano notizia alcuna; avvegnachè il pericolo, il quale minaccia lo Stato, non soffra che altrimenti si adoperi. Nella congiura di Catilina il Console Cicerone inquisitoriamente procedè contro ai congiurati. Ebbe la secreta denunncia; cominciò ad inquirere contro i sospetti; fece arrestare i disleali ambasciadori; acquistò la prova; nelle mani ebbe le lettere, chiaro documento della congiura; raccolse gli indizi, e procedè alla carcerazione

---

(1) *L.* 1. *de off. Praef Urb.*, *Iuven. Sat. XIII. Plin. jun. L. II. Ep.* 2. *l. . . D. de off. Praef Pret.*

(2) *L.* 3. 4. 6. *D. de off. Praes. L.* 9. *D. de off. Proc.*

de' rei. Di che ne sostenne pria rimproveri da Cesare nel Senato, quindi l' esilio dalla patria. In una simile tempesta, cioè in una congiura, che minacciava la nascente repubblica, il Console Bruto tenne una simile condotta. Ma sotto i più crudeli imperadori come crebbe il sospetto delle congiure, così un nuovo vigore prese il sistema dell' inquisizione. La storia augusta ne fornisce di ciò molti esempj ed evidenti prove. Un divulgato errore, gagliardamente dal Tomasio sostenuto (1), fe' credere a molti che nel dritto Canonico si dovesse rintracciare l' origine del processo inquisitorio. Ma benchè dal dritto Canonico un tal sistema fosse stato molto ampliato e promosso, tanto la sua introduzione precedè l' anzidetto dritto, quanto la tirannica sospettosa politica de' romani imperadori quella degli ecclesiastici.

Nè dalla diffidenza solo degl' imperadori, che quanto più indegni si stimavano del pubblico amore, tanto paventavano più le occulte congiure, ebbe la sorgente l' inquisitorio processo, ma eziandio dalla perdita del pubblico zelo e dell' amore del ben comune colla perdita della libertà. La pubblica accusa si cangiò nella fatale denunzia. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene animava i cittadini all' accusa. Sotto gl' imperadori l' accusa a ciascuno permessa l' istrumento della tirannia divenne. All' amore del pubblico bene successe l' impegno di servire chi disponeva del tutto, e colla perdita degli amatori dell' antico Stato, e colla rovina de' ricchi comprar volea la sicurezza del trono ed arricchire l' erario. Quando l' impero era nelle manini del popolo, i calunniatori non veniamo dal governo promossi. Il popolo non temeva, nè coll' occulta calunnia cercava disfarsi de' sospetti cittadini. Ma coloro, che mutarono lo Stato, non potendo sempre valersi dell' aperta violenza, ebbero alla calunnia ricorso. Suscitarono l' infesto genere dei denunzianti. I giusti principi gli abolirono del tutto, e

(1) *De origin. processus inquis.*

la pubblica accusa andò in disuso. Quindi acciocchè i delitti, quali colla schiavitù erano moltiplicati non poco, non rimanessero impuniti, convenne che incaricassero le leggi i Magistrati della ricerca degli occulti delitti. Per tal ragione a' Presidi delle provincie fu data la cura delle generali inquisizioni de' rei. Ciascun Preside dovea nella propria provincia prender informo dei gravi delitti, e de' celebri facinorosi, che ne turbassero la pace (1).

Da tal origine sorsero gl' *irenarchi*, i *curiosi*, gli *stazionarj*, pubblici inquisitori; de' quali valevansi i Presidi per l' inchiesta dei delitti. Non potendo essi scorrer sempre la commessa provincia, fu di mestieri di stabilirvi siffatti ministri per far l' inquisizione ordinata dalle leggi. Costoro prendevano un segreto informo, dopo del quale facevano arrestare i rei, e gl' interrogevano intorno a' delitti commessi. Quindi li mettevano a' Presidi della provincia col compilato processo, relazione, notorio, nunciazione, elogio detto, che paragonar possiamo alle nostre diligenze, il Preside sentiva di nuovo i testimonj ed i rei; e gl' irenarchi doveán recarsi anch' essi alla presenza di quello per far d' accusatori (2). L' elogio adunque o siano le diligenze da' curiosi, e dagl' irenarchi compilate non aveano altro valore, che quello di far arrestare il reo: ma il giudizio ordinavasi

---

(1) *Convenit bono et gravi Praesidi curare, ut pacata et quieta provincia sit, quam regit, quod non difficile obtinebit, si sollicite agat ut malis hominibus provincia careat; eosque conquirat, nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet, et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, Ulpianus L. 13. D. de off. Praes. Leggasi anche la legge IV. D. ad leg. Iul. Peculatus*

(2) *L. 7. C. de accusationibus. L. 6. D. de custodia et exhibitione reorum. L. 1. C. Curiosi et Stationarii.*

da capo avanti del Preside, e gl' irenarchi, come si è detto, facevan da pubblici accusatori, sinchè a costoro accoppiossi altresì l' avvocato del fisco da Adriano la prima volta stabilito, quale, mentre che avea per principale oggetto d' impinguar l' erario delle multe e delle confiscazioni de' beni, che avanti Giustiniano erano a quasi tutte le capitali pene annesse, nel tempo istesso accusava i pubblici delitti.

Siffatte alterazioni furon ne' capitali giudizj fatte sotto gl' Imperadori. Nel rimanente trattavasi nella maniera istessa, che ne' tempi della Repubblica; e da questo punto il processo inquisitorio andava con ugual passo dell' accusatorio. Dopo l' interrogazione fatta dal Preside e la contestazion della lite, la quale dalla negativa del reo nasceva, si udivano i testimonj prodotti dall' accusatore e dal reo in presenza d' entrambe le parti. Non erasi introdotto ancora in cotesti deplorabili tempi l' abuso all' innocenza ed alla verità fatale di sentirsi i testimonj nell' assenza del reo. A suo luogo noi dimostreremo l' epoca funesta dell' introduzione di cotesto erroneo e crudel sistema. Le leggi imperiali ad evidenza dimostrano, che l' antico costume di agitarsi il giudizio senza il misterioso arcano non erasi ancor cangiato dalla feroce ignoranza. Il reo e gli avvocati suoi dovevano esser presenti al tormento de' servi, ed avevano la facoltà eziandio d' interrogarli (1). Ed espressamente Giustiniano onrdinò, che in presenza d' ambe le parti venissero interrogati i testimonj in modo, che fossero loro conte e palesi le deposizioni di quelli, anzi doveano i procuratori delle parti litiganti recarsi di persona per udire le deposizioni de' testimonj, quando erano costoro lontani, e deponevano lungi dal luogo, ove il giudizio trattavasi (2).

---

(1) *L.* 27 *D. ad Leg. Jul. de adult.* §. *Quaestionis interesse.*

(2) *L.* 16 *e pen. C. de Test. L.* 18 *C. de fide Instr. Novell.* 90 *C. ul.*

La sola alterazione fatta nel modo de' giudizj, secondo che mi avviso, fu certa maggior restrizione a' rei ed agli avvocati loro imposta nel domandare i testimonj. Giudici che rappresentavano la persona del Sovrano, che non poteansi ricusare, doveano per necessità frenare la libertà de' litiganti, sovratutto agitandosi i nuovi giudizj, non come prima nella pubblica piazzs, alla vista d'un licenzioso popolo, ma tra le private mura nell' imponente solitudine (1).

Ed ecco i cangiamenti, che sotto gl' imperadori ne' pubblici giudizj avvennero. Passiamo ora a vedere quale il processo si fu, dopo la ruinosa caduta del romano impero.

CAPO X.

Processo ne' barbari tempi.

Dopo che il boreale torrente di tante barbare nazioni inondò le provincie del romeno impero, le quali avvilite dalla schiavitù, oppresse dalla povertà prodotta dalla ruina dell' agricoltura e dell' arti, e dall' insoffribil peso d' esorbitanti dazj che servivano a nudrire l' insano lusso d' una effeminata corte, avendo perduta la militar disciplina e l' antico valore, non potevano resistere all' impeto di que' feroci abitatori delle selve del Nord, le più belle regioni divennero ampj deserti, i lumi, le scienze, le arti, le leggi, ed i giudizj degli antichi Romani quasi interamente andarono in obblio, e dal seno del militar governo sorse il sistema feudale, il quale fu come un nembo, che ingombrando l' Europa, la ricoverse della notte dell' ignoranza e d' una copiosa pioggia di mali propagati e diffusi pel corso di tanti secoli. Qual esser mai potea in

(1) *Tacit. de caus. corrup. eloquentiae.*

quegl' infausti tempi il processo? La sacra voce delle Leggi taceva, ed il solo feroce dritto della spada terminava tutte le controversie.

Dirà la mia ragion la scimitarra,
E 'l giudizio faremo nella sbarra,

Il duello, il giuramento, l'acqua bollante, il ferro infocato, e gli altri divini esperamenti erano i mezzi allora adoperati, le prove poste in uso nel trattare le cause. Non udivasi nel foro l'eloquenza de' Tullj, ma nel campo convinceva la facondia della spada. Un feroce campione, insanguinato del corpo dell' estinto nemico, era lo Scevola, ed il Papiniano, che tra quelli ignoranti e feroci popoli decideva del controverso dritto (1)

Ma tra cotesti fallaci modi di giudicare si diè pur luogo alla testimoniale prova, e quindi un' ombra ancor rimase del giudiziario antico processo. La memoria delle romane leggi non fu dell' intutto mai spenta. Conservavasi almeno come una tal consuetudine, e sovrattutto tra gli ecclesiastici, che dell' antiche usanze furono più tenaci mantenitori. I Longobardi concessero a' vinti popoli di vivere o col loro dritto, o pur col dritto romano: i Franchi e gli altri barbari fecero l' istesso; di maniera che tra quelle genti, le quali col dritto romano viveano, si conservò leggiera immagine degli antichi giudizj.

---

(1) *Vedi il terzo Saggio Politico. Chi 'l crederebbe? Mentre un Pontano, e i suoi dotti socj faceano echeggiare le belle colline del Sebeto de' versi degni dell' aureo secolo di Augusto, tra noi spento interamente non era il barbaro uso del giudiziario duello. Nel processo contro a Baroni ribelli fatto per ordine di Ferdinando primo di Aragona il testimone Rugiero Conza disfida Salvadore Zurolo, che nel confronto gli negava quello che aveagli un giorno detto intorno alla venuta del Duca di Lorena.*

Dall' altre parte essendosi di già nelle conquiste loro i barbari stabiliti, e ricevendo di giorno in giorno più regolare forma le nuove società, i dinasti ed i baroni cominciarono a giudicare i loro vassalli ed a restringere l' uso de' combattimenti. Quindi sotto i Longobardi ritroviamo già un sistema di giudizj stabilito. De' Goti non facciamo parola; giacchè costoro per le cagioni additate nell' ultimo de' nostri Saggi politici, poco o nulla cangiarono del sistema romano.

Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l' accusa, vocale il processo.

Citato il reo dal Giudice per *Bannum*, se legittimo impedimento non proponesse, dovea innanzi a quello comparire (1) Comparendo poi esso reo e laccusatore avanti allo Scoltascio, o al Giudice, l' accusatore domandava la permissione e con alta voce proponeva l' accusa (2) Rispondeva il reo, e qualora avesse negato, o proposta qual siasi eccezione, contestavasi la lite (3), e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il giudizio, sentendosi allora per allora i testimonj, l' accuse, e le discolpe; ed il Notajo teneva soltanto il registro delle proposte, delle risposte, del detto de' testimonj, e della sentenza. E questo era tutto il processo.

Mancando i testimonj si ricorreva di necessità a' divini giudizj. Se lo Scoltascio tra quattro giorni non avesse terminata la causa, dovea rimettere il reo al giudice del distretto, cioè o al Conte, o al Castaldo, che tra sei giorni dovea al processo necessariamente dar fine (4).

---

(1) *Longobardor Leg. lib. 2. tit. 44.*

(2) *Heinec. juris germ. lib. 3. tit. 4. Leg. Longobardor. tit. 53. l b. 2.*

(3) *Leg. Longobardor. lib. 2. tit. 21.*

(4) *Longobardor. Leg. lib. 2. tit. 1. Veggansi diversi placiti de' Longobardi, e dei Franchi presso Muratori nell' antichità della mezza età, e soprattutto nella dissertazione de Placitis ec.*

Nè da questa semplice e spedita forma dissimile molto esser dovea il procedimento che usavasi tra coloro, i quali colle consuetudini romane si viveano. Gli ecclesiastici in Roma, ove si conservò una scuola di dritto civile per molto tempo, serbarono più vive memorie delle formalità de' giudizj. Il codice Teodosiano, e il breviario di Alarico benchè fossero scomparsi anche in Roma, i preti gelosamente custodivano le pratiche del dritto romano (1). Ma riapertasi in Ravenna verso la metà del decimo secolo una scuala di dritto civile, cominciarono i Papi a far grand' uso delle leggi romane, citandole del pari dal codice Giustinianeo e dal Teodosiano. Essi nella comune ignoranza, nella barbarica ferocia promovendo la regolarità de' giudizj, le massime della naturale equità, opponendosi a' giudiziarj duelli, salirono a quell' apice di grandezza, alla quale da basso miravano le medesime coronate teste. Vedremo in appresso con quanta lor gravezza i popoli pagarono tal beneficio degli ecclesiastici.

CAPO XI.

Processo sotto i Normanni, e gli Svevi.

Quando la poderosa mano di Ruggiero dalle membra di tante picciole dinastie formò l' ampio corpo di questo bel regno, e colla felice sua spada abbattè la privata tirannica indipendenza, fu vie più stabilito e confermato il legale giudiziario sistema. Ma cotesto non era molto diverso da quello de' Longobardi. Il processo era semplice, spedito, alla militare, senza le necessarie formalità introdotte dal dritto romano.

Di ciò ne rendono evidente prova le carte di que' tempi. Camillo Pellegrino nella sua storia de' Principi Longobardi rapporta due *giudicati*, o sia due libelli di

(1) *Balduinus in prolegom. ad institut.*

giudizj dati, ne' quali, secondo il costume di allora, si fa una somma del processo, che in ciò consisteva. Producevansi le carte ed i testimonj nel giudizio. Quelle si esaminavano all' istante, e questi su due piedi s' udivano. Davasi immediatamente fuori la sentenza, la quale per sicurezza del vincitore si registrava dal notajo con tutto ciò, ch' erasi fatto e detto; ed una pagina sola equivaleva agl' interi nostri volumi.

Di cotesto spedito e verbal processo Normanno fan ben anche fede due inediti diplomi, che conservansi nell' archivio della Trinità della Cava, dei quali mi fu comunicata copia dall' amicissimo signor Baffi, che alla più vasta greca letteratura accoppia le più interessanti diplomatiche cognizioni (1).

Ma gli anzidetti giudizj furono civili, benchè di violenze e di rapine si trattasse in alcuni di essi. Però ai tempi dell' imperador Federigo II. abbiamo un esempio di un criminale giudizio, il quale in un diploma ci vien conservato, della di cui copia mi fe' generoso dono il gentilissimo signor Daniele, il quale nella bella letteratura del pari, che nella seria ed interessante valoroso, ben lungi dalla bassa invidia, che ne' piccioli cuori annida, si pregia di contribuire al progresso delle lettere ed al vantaggio dell' altrui produzioni. Contiene cotesto diploma una sentenza della gran corte, che il gran giutiziere Enrico Morra allor reggeva a Melfi, data fuori per l' omicidio di un tal Guglielmo Limata. La sentenza

(1) *E' da notarsi negli anzidetti giudicati, che con i giudici sedevano insieme baroni, militi, e probi uomini, siccome a tempo de' Romani a' Presidi delle provincie assistevano i periti del dritto. Da ciò si conferma quello che da noi si è detto altrove, che i baroni giudicavano ne' barbari tempi, e che nel corpo aristocratico risedeva siffatta nobile funzione, sinche i Re divennero assoluti sovrani. Da giudicati suddetti ancor rilevasi, che nel dubio si aveva al duello ricorso.*

proferita nel mese di agosto del 1231, mentre che le costituzioni Federiciane non erano per anche promulgate, comechè composte fossero, secondochè nel giudicato dicesi. E quindi il procedimento fu a tenor delle leggi longobarde, e delle consuetudini regnanti, ciò, che ivi eziandio si afferma. Siffatte consuetudini aveano l' origine dalle leggi romane, e dal sistema de' loro giudizj. Ma vantavano sovrattutto l' immediata sorgente dal dritto canonico, che erasi servito delle leggi romane per materiale dell' edifizio della pontificia monarchia.

L' anzidetto giudicato ne fa vedere l' ordine dell' inquisitorio processo. Dopo l' accusa si commette l' informo all' avvocato della gran corte, il quale recasi di persona a compilar l' inquisizione, dopo la quale cita i rei, e trasmette alla gran corte il processo. Ma non comprendo il reo, dall' anzidetta gran corte si viene contro al contumace alla sentenza della confiscazion de' beni, e della perdita della persona, cioè della morte.

Deesi in tal giudizio osservare, che si destina l' avvocato della gran corte a prender l' informo, vale a dire, a far le parti di accusatore; ma non si ordina però la carcerazion del reo, il quale citasi soltanto, e come contumace si condanna. E la pena al contumace reo data era già in quel tempo la morte contro lo stabilimento del dritto romano.

Tale era il procedimento ne' capitali giudizj sotto i Normanni, e nei principj del regno di Federigo. L' inquisizione era già in uso, ma pur spedito e semplice ancora era il processo.

Ma l' anzidetto imperador Federico II, che colle leggi fondò la monarchia, la quale avea Ruggiero già stabilita colla spada, rivolse l' animo a promulgare una compiuta legislazione, dando a' giudizj forma novella.

Ei, comechè per i più leggieri delitti avesse richiamato alla vita l' accusatorio antico processo, per i gravi misfatti stabilì la più rigida inquisizione. Ma cotesta inquisizione quella non fu, la quale si odoperò sotto i

romani imperadori. La prima alt.o oggetto non ebbe, che di supplire alla mancanza degli accusatori; non produsse altro disordine, che d' incarcerare il cittadino col solo inquisitorio informo; non altero l' ordine de' giudizj. Dopo l' informo degl' inquisitori cominciava da capo avanti a' presidi il giudizio, e trattavasi coll' antica regolarità. L' inquisizione da Federigo introdotta tra noi tenne luogo dell' accusatorio processo, e con quella soltanto alla condanna si procedè. Anzi talora nemmeno concedevasi al reo la facoltà di difendersi, non accordandoglisi la copia dell' inquisitorio processo. Nella terribile costituzione *Hi qui per inquisitiones* si ordina, che a' rei di cattiva fama non diasi copia dell' informo, ma soltanto dei nomi de' testimonj. Ecco introdotto già il fatale arcano, il micidiale mistero, che alla pubblicità degli antichi giudizj surrogò la taciturna insidiosa secretezza. Ma da qual germe si dischiuse tal barbaro mostro dell' insidioso arcano, che s' introdusse nel tempio della giustizia per discacciar cotesta reina dal suo proprio trono? Di ciò faremo ricerca nel seguente capo.

CAPO XII.

Origine del secreto e misterioso procedimento.

I giureconsulti ritrovano nelle leggi la cagion di tutte le cose: i politici nella catena de' civili avvenimenti. Il dotto giureconsulto Anton Mattei ripete l' origine del giudiziario mistero dall' ignoranza de' primi barbari interpreti del romano dritto, i quali nella *legge* 14 *C. de Test.* leggendo, che i testimonj doveano entrare nel *secreto* del giudice s' avvisarono, che ei gli dovesse secretamente ascoltare (1); laddove ivi ed in altre leggi *secretum et secretarium* è il privato luogo dei giudizj. Egli

(1) *Ant. Matthaei ad. l.* 48. *D. Tit.* 25. *C.* 4.

è noto a ciascuno, che in tempo della libera repubblica giudicavasi della sorte, della vita, e della libertà dei cittadini nell' ampio foro, nel mezzo di un numeroso popolo spettatore; e sotto gl' imperadori nell' auguste mura di remoti palagi coll' intervento dei soli litiganti, e di pochi curiosi stabilivasi la morte o la vita dell' accusata gente..

Il famoso autore dello spirito delle leggi assegna una diversa origine al criminale mistero. Ei dice, che mentre nella barbarie della mezza età, coll' armi alla mano discutevansi le liti, pubblici erano i giudizj, simili a quelli degli antichi Romani. Ma come il pubblico combattimento poi venne abolito, come fu inventata la scrittura, così privati e secreti i giudizj divennero (1).

La prima ragione si appoggia su di un ipotetico fatto: nella seconda non si rinviene la cagion sufficiente dell' effetto. Il cangiamento del combattimento reale nel giudiziario presso i romani e presso di altre nazioni ancora, e l' invenzione della scrittura non produssero cotesto effetto ne' criminali giudizj. Altronde adunque deesi ripetere una siffatta usanza (2). Rispettiamo cotesti grand' uomini, e di rintracciar tentiamo l' origin vera del giudiziario arcano.

Dal presente rapido prospetto della successiva storia del criminale processo si ravvisa, che sotto i romani imperadori si stabilì la prima volta l' inquisizione. Ella per sua natura seco portava il secreto. Senza accusatore, e perciò senza citazion de' rei informavasi l' inquisitore de' celebri delinquenti. Federigo II. adottò dai romani l' antico sistema dell' inquisizione colla costituzione *Inquisitiones generales*, ma non col metodo degli antichi se ne valse: bensì con quel terribile e feroce introdotto dagli ecclesiastici. Quel paterno zelo, ch' ispirò la no-

*

(1) *De l' esprit des Lois liv. 27. chapitr. 34.*
(2) *Sagg. 2.*

stra santa religione a' ministri suoi, quel pastorale mini-
stero, che fe' prendere cotanta cura del gregge a lor
commesso, degenerò col tempo, come sogliono le cose
tutte, nello spirito d' inquisizione, arme all' innocenza
ugualmente, che al delitto, fatale. I ministri della reli-
gione furono chiamati vescovi, cioè ispettori, inquisito-
ri, i quali quando fecero acquisto della temporale po-
tenza, la pastorale vigilanza nella inquisitoria oppressio-
ne cangiarono. Veggasi l' intero titolo delle decretali *de
accusationibus*, e da quello si scorgerà ben chiaro, che
gli ecclesiastici della pastorale vigilanza dedussero il fa-
tale dritto d' inquerire. Innocenzo terzo nel 23 cap. del
titolo citato ripete l' autorità d' inquerire dal Vangelo,
ove si racconta, che il padrone avendo udito la rea am-
ministrazione del suo Castaldo, tosto ne prese conto.
E dal Genesi un simile esempio quivi ben anche si pro-
duce. L' istesso Innocenzo nella XIII. decretale del tit.
de Judiciis, ove gitta i fondamenti dell' unviersale mo-
narchia, ed alla tiara tenta soggettar lo scettro, erigen-
dosi giudice in una contesa tra il re di Francia, e d' In-
ghilterra, dice, che in qualunque fatto umano siavi pec-
cato, estendasi la giuridizione papale, onde ei conoscer
ne debba; poichè nel Vangelo vien ordinato a ciascuno
di fare alla chiesa palese, che il peccatore fraternamen-
te pria corretto non abbia voluto emendarsi. Si scorgerà
ben anche dalle decretali de' Papi introdotto l' uso fu-
nesto di condannare il reo in vigore del processo inqui-
sitorio, uso che Federico nelle sue costituzioni adottò.
Nè dunque l' ignoranza della voce latina, nè il disuso
de' pubblici combattimenti la secreta maniera ne' giudizj
introdusse, ma un passo di più dato da' Papi nel sen-
tiero dell' inquisizione aperto da prima dagl' imperadori
Romani.

CAPO XIII.

Propagazione dello studio legale nell' Europa, e soprattutto nell' Italia.

Essendo giuridico divenuto l' inquisitorio processo, bentosto vi s' introdusse una multitudine di formalità e di atti giuridici, e la semplice macchina de' pubblici giudizj complicata e composta divenne; onde poi nacquero cotante dilazioni, che o prolungano i giudizj, o fanno dell' intutto svanire la pena.

Lo studio del dritto romano per la nuova scuola stabilita in Bologna erasi per tutta l' Italia diffuso. Aboliti i barbari giudizj, i divini sperimenti, il duello soprattutto per opera del gran Federigo secondo, che alle private guerre pose il freno delle leggi (1), e fu l' Ercole verace, che incatenando i mostri dei tanti dinasti e tiranni atterrò il gran colosso della barbarie, il quale imgombrava l' Europa tutta; abolita, io dico, la forma di chieder ragione colla spada alla mano, e stabiliti i legali giudizj, necessario e pregiato divenne lo studio delle leggi. La sola spada comunicava prima la nobiltà (2); alla spada successe la toga: i dottori, e i magistrati furono uguagliti a' guerrieri; ebbero lo specioso titolo di *Militi*: surse la togata milizia (3). La nascente aurora della coltura spandeva i primi albori delle cognizioni; ma le sole cognizioni erano le legali, le quali in ogni popolo annunziano il primo raggio della coltura. La società usciva allora appena dallo stato della barbarie. L' arti, il commercio erano ancor giacenti. Sole alcune città d' Italia, Genova, Venezia, ed altre poche incominicia-

---

(1) *Cost. Monom ed altre.*
(2) *Robertsor Prospetto ec.*
(3) *VII. Sagg. Pol.*

vano a ravvivar l' industria, ed il commercio. Generalmente le scienze erano sepolte nelle folte tenebre di profonda notte, che al nuovo raggio d' industria e di libertà cedeva appena, l' autorità sorgente delle leggi avendo fatto tacere l' independenza, la privata guerra, la distruzione. Gl' immensi deserti, che la barbarie avea fatti, popolavansi diggià.

Nella pace adunque, nella mancanza dell' arti, del commercio, delle scienze, nell' incremento della popolazione, a quale studio doveansi mai rivolgere gli uomini, se non a quello delle leggi, il quale era l' unico che conoscevasi allora, e che menava all' opulenza, ed alla gloria? Ecco la ragione, per cui una corrente di dottori inondò l' Europa intera.

Ma soprattutto nell' Italia crebbero le dottorali legioni. Gli attivi ingegni degl' Italiani chiedevano un' occupazione: il solo codice, e le chiose dei dottori l' offrivano loro. La corte di Roma aspirava alla monarchia universale: le sue armi erano le leggi, le chiose, le carte; onde vieppiù lo studio delle leggi venne promosso.

La sola scienza (se merita pur tal nome), che ne' barbari secoli regnava, erasi la scolastica, la quale alla sofistica degli antichi greci, al genio eristico degli oziosi monaci accoppiava la barbarie e l' asprezza de' settentrionali popoli: ella vota di solide idee, ricca di arabiche sottigliezze avea un' incredibile propagazione ricevuta. Gl innumerevoli oziosi, che acquartieravansi ne' chiostri, per fuggire la noja, indivisibile pena dell' ozio, per acquistare gli onori di Baccellieri occupavansi di quelle vane sottigliezze, ed arzigogoli. Noi ravviseremo inappresso quanto mai nocque al processo cotesta scolastica metafisica che, innestandosi alla legale, da' chiostri passò nel foro per far ivi la leva di novelli atleti.

All' anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rivelata; cioè il grande impegno degli Spagnuoli d' involgere gl' inquieti e torbidi ingegni de' regnicoli nelle reti del foro.

Per le devisate cagioni tutto foro divenne, ed arzigogolo forense.

CAPO XIV.

Origine degl' intrighi e laberinti del presente processo.

Ravvisando intanto i nostri dottori, che privi della luce della erudizione, nè guidati dalla fiaccola della filosofia erano infelici interpreti del dritto romano, ravvisando, io dico, che il nuovo inquisitorio processo era contrario allo stabilimento delle romane leggi, e volendo quelle adattare a tutto, e con quelle tutto spiegare, formarono il mostro del presente processo, che di tante formalità, e legali atti vien composto.

Oltre di che la naturale ed ingenita irregolarità del processo inquisitorio dovea per necessità un altro male produrre. Le leggi e gli ordini violenti non sono gran tempo durevoli; ma gli uomini rare volte sterpano le radici de' mali. Stolti, come dice il lirico filosofo, mentre che da un vizio fuggono, inciampano nell' altro. Cotesto è il difetto della intera legislazione delle Pramatiche dettate tutte dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del Collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto, che ai potenti gli stringea, o non sapeano svellere i radicali disordini alla costituzione inerenti (1). Come imperiti medici, ed ignoranti ciarlatani impiegarono de' momentanei rimedj, che nuovi mali produssero. Ciò che si osserva come in tutte le parti della legislazione, così ben anche in questa, che i pubblici giudizj risguarda.

---

(1) *Prospetto della storia del Regno nell' ultimo Saggio.*

CAPO XV.

Alterazione e cangiamenti avvenuti nel processo ne' susseguenti tempi.

VEGGASI ora ciò, che la necessità dell' ordine dalle leggi richiesto, o l' ignoranza de' dottori ha edificato sulla base dell' inquisitorio processo; e come a questo l' accusatorio e tutte le formalità di quello si accoppiarono.

Dopo l' informativo fiscale, che è l' inquisitorio processo, si richiese dai dottori la citazione, dalla quale avea principio l' antico accusatorio processo. Ma dovendosi il giudice assicurare già del reo nell' informativo liquidato, pur non ostante ciò vuolsi spedire la citazione, e nell' istesso tempo, che il reo si carcera, vien altresì citato. Inutile atto e superfluo, ma tale però, che mancando, nullo in parte rende il processo, e dall' ordinaria pena salva il reo.

Essendo nel giudizio già presente il reo, s' interroga, e quindi essendo negativo si ammonisce. Del qual ammonimento dovendo distesamente ragionare in appresso, non ci arrestiamo qui punto a parlarne. Segue di poi una serie d' inutili atti, chiamati ordinatorj, cioè contestazion di lite, ripetizione de' testimonj, dazion di termine, spedizione della citazione dei testimonj

La ripetizion de' testimonj è una di quelle giuridiche funzioni, che i dottori introdussero per supplire al difetto dell' inquisitorio processo, e per adattare alla nuova forma de' giudizj le romane antiche leggi (1), per le quali, come si è detto, dovendosi nella presenza delle parti disaminare i testimonj, e per tale essenziale atto legittimandosi il processo, da ciò la necessità si comprese di

---

(1) *L. si quando C. de Test. et nov.* 09 *c.* 9.

ripetersi quei testimonj, i quali nell' informativo fiscale erano diggià stati uditi. Ed ora sì necessaria vien reputata cotesta ripetizione, che da quella sola diciam nel faro legittimarsi il processo, e senza di quella non aver valore alcuno, onde alla più lieve pena si condanni il reo (1).

Ma siffatta ripetizione inutile atto col tempo divenne, e si giudicò bastante, che il reo vedesse soltanto giurare i testimonj, senza ch' ei sapesse ciò che abbiano deposto, mentre che lungi dal reo lo Scrivano rilegge a' testimonj le loro deposizioni, che debbeno ratificar per necessità, non sapendo sovente se quello, che lo Scrivano legge, sia ciò, che ivi trovasi scritto. Ma anticipar non vogliamo quelle cose, delle quali più appresso distesamente favellar si dice. Seguasi per ora soltanto il corso dei cangiamenti nel processo avvenuti.

---

(1) *Comincia realmente il processo dalla ripetizione de' testimonj. Nel più antico processo, che siaci pervenuto, cioè in quello sotto Ferdinando primo contro il segretario Petrucci, ed il conte di Sarno compilato dopo l' informativo Fiscale e la contestazion della lite si dà il termine di dieci giorni comune a' rei, ed al procurator del Fisco per verificare le prove Fiscali; e questi nel termine fa esaminare i testimonj, i quali eransi nell' inquisizione prima sentiti. La ripetizione però era unita col confronto dei testimonj e del reo, e coll' ammonimento, come si dirà in appresso.*

Avvisandosi i dottori, che avea il dritto l'accusatore nell' antico processo di produrre le prove, inventarono il termine ad impinguare, e per la difesa del reo non solo si concesse il termine a difesa, ma ben anche quello della repulsa de' testimonj, all' accusatore altresì comune, e di più l' abolito diritto della ripulsa (1).

Per adempire a tante funzioni e solennità chi mai non ravvisa quante dilazioni ne' giudizj siensi introdotte, e e qual miscuglio abbian fatto i dottori delle romane, e delle moderne leggi e stabilimenti; qual mostro indi sia nato dall' accoppiamento dell' inquisitorio, e dell' accusatorio processo: e finalmente quale scampo ai rei quindi siasi aperto? Chi non vede quali disordini e mali abbia prodotto il volere, e non sapere schivare l' oppressione del processo inquisitorio? Per rilevare la libertà civile si diè campo all' impunità, ed alla licenza; e per frenare la licenza si oppresse la libertà. Non si riparò al primo disordine, e ad un peggiore s' aprì ampio varco. Ciò, che vieppiù palese sia dal paragone del presente processo coll' antico romano.

(1) *I dottori canonisti aveano in ciò preceduto ai nostri forensi. Nella decr.* 24. Tit. de acc. *si dice*: debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est inquisitio. . . et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, nec non exceptiones, et replicationes legitimae admittendae. *Ecco la fonte di tante funzioni giuridiche, e delle lunghe dilezioni.*

CAPO XVI.

Della necessità dell' inquisizione nel regno.

Il vero processo accusatorio non può nella monarchia aver mai luogo: l' inquisizione è quivi necessaria. Nelle repubbliche si apre il giudizio coll' intimazione al reo dell' accusa; poichè, se l' accusato sen fugga, va da per se incontro alla pena maggiore, che mai possa un repubblicano soffrire, cioè il bando dalla patria, ov' egli è un elemento della sovranità. Ma nel regno il dritto di cittadinanza equivale soltanto a quello della proprietà di que' beni, che ivi possiede; e potendo facilmente il cittadino altrove trasportare i suoi averi, può trasferire ove più gli aggrada la patria. E dopo, che per mezzo del cambio, effetto del commercio e della vessazione, s' introdusse la facilità di trasmettere l' ingenti ricchezze da regno in più remoto regno con un semplice squarcio di carta, l' indifferenza della cittadinanza divenne maggiore.

Se poi il cittadino cerchi o colle sue braccia, o col suo mestiere la sussistenza, allora il dritto di cittadino equivale a zero. Quella terra, che ei toccherà col piede, sarà la sua diletta patria. Egli troverà per tutto un Giove, che lo protegga, un sole che l' animi, una terra che lo nutra. Il filosofo di Ginevra diceva a ragione, che dai moderni lessici doveasi cancellare il nome di patria, e di cittadino.

Ma se mai in qualche monarchia potevasi adottare il sistema dell' accusatorio processo, ciò solo convenivasi al romano impero. Essendo le provincie tutte unite sotto del comando di un solo, e la potenza romana ingombrando quasi tutta la terra, al fuggitivo reo mancava l' asilo dell' angolo il più remoto. Ma in ogni altro regno fa d' uopo assicurarsi prima del reo sospetto; ed a far ciò conviene l' anticipata secreta inquisizione.

Ma disaminiamo la natura e gli effetti di cotesta inquisizione, quale ella si è tra noi. Aprasi la funesta e terribile scena dei mali, che affliggono la società, cui più nocumento arreca l' impunità, che adduce il nostro processo, che la creduta oppressione dell' innocenza. Mettiamo da parte le generali declamazioni de' filosofi, esponghiamo que' gravi disordini, di cui testimonj noi siam tutt' ora nel penoso esercizio della criminale avvocazione.

CAPO XVII.

Analisi dei difetti del presente inquisitorio sistema.

Diamo principio dall' inquisitore. L' inquisizione ossia la ricerca delle prove del delitto, e del reo presso de' romani a tempo della repubblica faceasi, come si è detto, dall' accusatore; sotto gl' imperadori, dagli irenarchi, i quali di accusatori adempivano le veci; per lo stabilimento delle nostre costituzioni, da' giudici medesimi; ed è vietato ben anche a' giudici di commettere e delegare l' informazioni ad altri. Ma la necessità introdusse l' uso di commetterla ai notaj della causa, che diciamo scrivani, e l' uso passò in legge. E comechè talora i testimonj si ascoltino dal commissario della causa, cioè quando s' interpone la formola *testes audiantur coram*, ovvero si ascoltino dall' intera ruota, quando si ordina l' informazione *in aula*, tuttavolta lo scrivano è sempre l' unico inquisitore. La moltitudine degli affari, e la lunghezza del tempo, quando finalmente si tratta la causa, hanno già cancellate dalla memoria de' giudici le deposizioni de' testimonj. Egli è pur vero, che un provvido dispaccio dell' augusto sovrano a' giudici ordinò di soscrivere le deposizioni de' testimonj, ma ciò non è in uso nella capitale, e nelle provincie è inutile ben anche, non potendosi per la moltitudine degli affari dagli uditori leggere ciò che soscrive la mano. Il subalterno

adunque o sempre, o per lo più è l' inquisitore. Io non parlerò di quest' ordine interessato ad occultare il vero dal bisogno, e dalla necessità. Non riscotendo gli attuarj dal pubblico alcuna paga, non essendo animati dalla speranza degli onori, credono di aver il dritto di cercare la loro sussistenza a spese delle leggi. Della poca loro lealtà è il pubblico abbastanza convinto. Una verità di sentimento è affievolita dai colori dello stile. Passo adunque ad esaminare que' mali, che alla costituzione del presente processo sono di necessità inerenti, o che il subalterno, o che il giudice inquisitore compili l' informo fiscale.

Vien promossa l' inquisizione precedente, o da un libello di accusa, e di denunzia, o dalla notizia, che i subalterni somministrano ai giudici dei pubblici delitti. Se interviene nel giudizio o il denunziante, o l' accusatore, il secondo per legge, il primo per uso somministra i lumi, addita le tracce del delitto, produce la nota de' testimonj.

Ed ecco il primo grave difetto nella costituzione de' presenti giudizj. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene, la gloria, che da una celebre accusa derivava, produceva al giorno ogni delitto per occulto che fosse. Sotto gl' imperadori gl' irenarchi, pubblici magistrati, denunziavano ogni misfatto. Presso gl' inglesi accusa il consiglio del re. Cittadini avviati per lo sentiero degli onori hanno interesse di adempire alla commessa carica. Tra noi un ceto di persone, che non alletta nè grande, nè poco soldo, che non anima l' onore, non deve dedurre che i famosi delitti, quelli soltanto, che la pubblica fama non lascia nascondere nel bujo.

Quando manchi la parte querelante, quando sia per la sua estrema povertà di niun valore, o rimane occulta la prova, o in parte soltanto viene alla luce, o del delitto si prendono fallaci tracce, onde dalle vere deviasi il guardo del magistrato. I delitti dei ricchi sono per lo più coverti dall' aureo manto della fraterna carità de' subalterni. Quando il querelante e il reo sien poveri

entrambi, non si disperdono al vento le fatiche. Un de' più zelanti magistrati, che gira le provincie, mi assicura che quando ei si recò nell' udienza, ritrovò moltissime informazioni da più anni ordinate, e neglette. Nè a cotesto gravissimo male può riparare il zelo di qualsiasi avveduto giudice. La moltiplicità degli affari, la dignità della toga non gli permettono di comunicarsi col più basso popolo, disotterrare le prove, e tener memoria delle numerose informazioni.

Secondo difetto: non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè presso di noi condannandosi nell' istesso giudizio, in cui s' assolve l' accusato innocente, il calunniatore, come dalle leggi romane e del regno viene prescritto, l' audacia de' falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il foro. Si ordina talvolta contra il calunniatore l' informazione, e si apre un secondo giudizio, che resta ognora sospeso; non essendoci tra noi memoria di calunniatore condannato.

Gli antichi romani con molti savj provvedimenti, i quali avrà l' accorto lettore notati dalla sola narrazione dell' antico processo, arrestarono l' impudenza de' falsi, o temerarj accusatori. Colla pena dell' infamia prima dalla legge Remmia minacciata, indi colla pena del taglione spaventarono i calunniatori, a' quali non era permesso di abbandonare il giudizio senza incontrare la pena dal Senatusconsulto Turpilliano minacciata: i temerarj accusatori non andavano esenti dalla pena delle spese della lite. In Atene l' accusatore, che non riportava la quinta parte de' voti, pagava una considerabile multa, alla quale non essendo bastanti gli scarsi beni dell' infelice emulo di Demostene, n' andò in esilio, non avendo riportato il legale numero de' voti. Severe pene furon ben anche stabilite contro a' prevaricatori, i quali colludendo col reo eludevano la legge (1).

(1) *L. ult. Cod. de Cal.*

Ma se i falsi, temerarj, o corotti accusatori venivano dall' accennate pene frenati, i veri e zelanti allettati furono dalla gloria e dal premio.

Siffatti stabilimenti da Federico rinnovati son andati in disuso presso di noi. Col presente sistema son moltiplicate le accuse dei falsi, e nel tempo medesimo restano occulti i veri delitti.

Terzo difetto: l' informativo fiscale difatti è il processo accusatorio, e gode intanto de' privilegj di una imparziale informazione. I testimonj sono dall' accusatore prodotti. Intanto ai testimonj fiscali si accorda la fede maggiore, e niuna o poca a' testimonj del reo. La condizione dell' accusatore e dell' accusato deve esser uguale. Questo prescrivono le leggi, dice il grand' oratore di Atene, questo esige il giuramento de' giudici (1).

Intanto col metodo dei presenti giudizj l' accusatore ha un deciso vantaggio sull' accosato. Poichè nell' informativo, detto fiscale, ma che si dovrebbe piuttosto dire dell' accusatore, nella fabbrica dell' edifizio funesto, che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l' assoluto accusato, l' accusatore somministrando le prove può tessere una rete all' innoccenza fatale. Ma più diffusamente trattiamo cotesto interessante punto.

CAPO XVIII.

Proseguimento

Io suppongo un giusto ed imparziale inquisitore, non già un venale subalterno, pronto ed avvezzo a metter all' incanto la prova fiscale. Suppongo incorrotti ed interi i testimonj, i quali parlino colla bocca della verità medesima, non già sieno parziali di colui, che gli ha

---

(1) *In procm. pro Coron.*

prodotti. Con tante supposizioni veggasi come l' inquisitorio processo sarebbe sempre all' innocenza fatale, se dal seno della corruzione non sorgesse l' antidoto del micidiale veleno.

Tutte le cose han diversi e varj aspetti, e le diverse e minute circostanze cangiano la natura dell' azione medesima. Quindi è, che un' azione riguardata per un lato solo, e consideratene soltanto tali circostanze, rassembra di una tal natura; ma per altro aspetto e nel concorso di altre circostanze non sarà più quella di prima, nè farà l' impressione medesima. Se tal istorico ci narri, che un padre crudele intrepido mirò spirare sotto i colpi di un carnefice i proprj figli, e che dalla sua bocca uscì l' inumano cenno; qual fremito d' orrore, quale sdegno non ne commoverà le viscere contro del barbaro padre? Ma se un altro storico ne soggiunga, che quel padre fu un console romano, cioè una persona, nelle cui mani era confidato il sacro deposito della libertà; ch' eran que' figli ribelli, i quali voleano mettere i ceppi alla patria, introdurre un pubblico nemico, un famelico leone del sangue de' cittadini e di quello del console istesso; che gli empj tradivano colla patria il proprio genitore, consagrando al ferro de' Tarquinj la sua cervice: quel padre crudele diviene un eroe, e le lagrime versate per quei ribelli figli verranno impietrite sul volto dall' ira e dall' odio verso di lor concetta. Tanto le varie circostanze danno alle cose aspetto diverso.

Allorchè l' inquisitore sulle tracce dall' accusatore compila l' informo fiscale, considera l' azion del reo per quella parte sola, che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze, che ne fanno la discolpa. È pur questa una voce, la quale in bocca a ciascuno inquisitore si ritrova ognora: *al difensivo le prove del reo*; a quel difensivo, cui nulla fede si dà, come diremo al suo proprio luogo. E intanto l' accusato sente l' offesa, riceve quel colpo nel petto, di che deve poi in appresso con stento saldare la piaga. L' inquisitore, per ragionevole ed umano che sia, non può quel disordine ripara-

re il quale ha fonte nella costituzione istessa. E vede per necessità camminare per l' orme dall' accusatore segnate. Deve innanzi agli occhj avere la posizione dall' accusatore stabilita, e secondo quella interrogare i testimonj.

Siffatti disordini furon palesi sin dal tempo di Carlo V. Si attirarono sopra le provvide cure della legge. Ordinò l' Imperatore colla prammatica VI. sotto il titolo *de actuariis*, che nell' informo fiscale fossero interamente registrati i detti de' testimonj così a favor del reo, come a pro dell' accusatore. Ma le leggi, che riformano i mali speciali, e non già la viziosa costituzione, ben tosto obbliate rimangono: poichè alla loro particolare forza quella si oppone dell' universale costituzione. I testimonj non vengono, come si è detto, interrogati, che sulla posizione dall' accusatore additata; che se mai un testimonio a favor del reo depone, non si può il suo detto registrare per la regnante fallace metafisica forense, che noi in appresso esporremo.

CAPO XIX.

Sistema Fiscale.

Ma verrammi per avventura opposto, che ne' gravi dilitti, ne' quali *ex officio* si procede, ancorchè siavi in giudizio il querelante, l' inquisitore non tenga mai conto alcuno della posizione dell' accusatore, formando da se la vera idea del fatto, che chiamasi sistema fiscale. Ma cotesto fiscale sistema sovente è più fatale all' innocenza, o favorevole all' impunità di quello, che volgarmente si crede. Disaminiamone le ragioni.

Il valoroso inquisitore dopo di avere acquistati degl' indizj, e dopo di aver ascoltati i testimonj, combina i fatti, e formasi poi una compiuta idea del delitto. Quindi a quel punto da lui immaginato, a quel centro prefisso tira le linee tutte degl' indizj, e dirige le deposizioni de'

testimonj. Il più diligente inquisitore vien reputato colui, che meglio sa tessere siffatto sistema, procurando l'unità de' tempi, de' luoghi, e de' fatti, non altrimenti che se un regolato poema per lui venisse composto.

La scolastica, la quale introdotta prima nella morale e nella teologia, le corruppe e le depravò, trascorsa poi nel foro, generò il sofisma forense, che noi andremo passo passo additando. In vigore di un tal sofisma si è stabilita nel foro l'opinione, che ogni testimonio, di cui vien scritta la deposizione nell' informativo fiscale, siasi accettato dal fisco e dichiarato per vero. Quindi conviene secondo siffatto sistema, che di necessità cada l'informazione, qualora un testimonio fiscale all' idea dall' inquisitor formata, e sulle deposizioni degli altri testimonj stabilita, sia contrario. Avvegnachè quindi nasca una contraddizione, che se medesima distrugge: avendosi dal fisco per vere due contrarie cose, e ciò che da un testimonio si afferma; e ciò che si asserisce per gli altri. Quindi l' insuperabil necessità deriva di tenersi per falsi i testimonj, i quali contro del fisco depongano, di non dar luogo tra le fiscali carte ai detti loro, di conciliarli, di persuaderli, e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea, che ha per vera l' inquisitore stabilita. È cotesta si è pur l' occulta cagione, per cui inutili ed inosservate sono e saranno sempre le leggi contrarie a tal dominante errore. Ond'è che nell' informativo fiscale si pone soltanto in veduta quell' aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all' accusato la cura di rilevare nelle difese le circostanze a se favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere, più grave talora della pena dell' istesso delitto che se gl' imputa, si giova per un altro pernicioso errore che al proprio suo luogo verrà discoperto.

Arrestiamoci per ora a combattere siffatto mostro di falsa opinione, per la quale la dottrina dell' individuità viene applicata al processo. Individuo secondo i dottori del foro è il processo. Individua ben anche si è la deposizione di ciascun testimonio. Quindi ad uno scopo so-

lo debbono collineare le deposizioni tutte, e ad uno scopo altresì i detti della deposizione medesima. Onde, se il processo sia falso in una sua parte, se la deposizione del testimonio per una parte non regga, tutto da' fondamenti rovina l'edifizio fiscale.

Egli è pur vero che l'uomo, in una cosa mendace, sia sospetto ognora nell' altre che afferma. Non nasce però quindi, che una deposizione mendace in un sol punto, debba per falsa interamente aversi. Non sempre volontariamente si mentisce, ma ben sovente o per difetto della memoria, o per traviamento de' sensi. Inoltre non essendo d'ordinario gli uomini nè interamente buoni, nè interamente malvagi, alle verità sogliono framischiare i mendacj. Dee adunque un savio giudice da varj argomenti estimare il valore della deposizione del testimonio, e discerner così dal falso il vero.

Più stolta ancora si è l'opinione dell' individuità del processo, potendo esser benissimo falso un testimonio, o più dell' informativo; ed intanto esser veraci gli altri. Ma dovendo noi in appresso ritornare sul medesimo soggetto, per ora non ne diciamo d'avvantaggio.

Per cotesta erronea opinion regnante, la quale, se non salva interamente l'accusato, gli vale almeno a sottrarlo all' ordinaria pena, l'inquisitore volendo tutto accordare e combinare insieme, sovente è costretto ad incarcerare ed a vessare i testimonj, a sempremai rilevare quello soltanto, che al sistema fiscale convengasi, tralasciando ciò, che additi la ragion del reo. Onde talora formasi un verace romanzo, o piuttósto un tragico poema, in cui l'accusato è l'infelice protagonista.

Ma se poi l'inquisitore di molto accorgimento non sia, un mal formato e difettoso processo apre al reo la via da fuggire la meritata pena; e ciò di ordinario addiviene nelle voluminose informazioni; avvengnachè più malagevole cosa sia in serbare l'unità in un inviluppato e lungo poema, che in una breve a semplice rappresantazione. Ma noi siam giunti ormai a tanto disórdine, che dobbia-

mo l' antidoto del veleno cercare in un più mite veleno, e curare il mal più grave surrogandogli il mal minore. Infelici cittadini, se l' unità del processo fosse mai sempre esattamente serbata. L' ignoranza de' subalterni è sovente l' unico riparo dell' innocenza oppressa.

Egli è a ciascun noto quanto alle scienze nocque un tempo lo spirito di sistema. Esso fè perdere di mira la verità, onde non interrogandosi la semplice natura, si trascurò di raccogliere i fenomeni, di compararli tra loro, e trarne le generali teorie. Per sostenere l' ipotesi adottata, a tutto si fè violenza. Si abusò della ragione. L' istesso accade nelle cose di fatto. Formatosi una volta dal fisco il sistema del delitto commesso, tutto a tal idea si fa servire, l'altre tracce vengono abbandonate dell' intutto, trascurati gli altri indizj. Quindi schivando spesso la pena il vero reo, è l' innocente talora vittima dello spirito di sistema introdotto nel foro.

Nè per questa parte soltanto nuoce al vero sistema fiscale, ma ben anche per lo pregiudizio, che d' ordinario apporta all' accusato. Anticipatamente al fatto fiscale si forma un giudizio contro del reo, che con difficoltà vien poi distrutto, portandosi i giudici nel tribuuale coll' animo già prevenuto.

Ma soprattutto il giudice commissario, il quale prima di tutti gitta nell' urna il voto, che condanna l' accusato, non può mai avere l' indifferenza di giudice, dovendo esser animato dall' ardore di un' appassionato querelante, del quale, inquirendo, adempì le parti. Poichè per quel gagliardissimo attaccamento, figlio dell' amor proprio, primo ed unico mobile di tutte le nostre azioni, per quell' attacamento, io dico, che ciascun uomo alle sue idee, a' suoi giudizj, alle sue operazioni, il giudice inquisotore vivamente sostenere dee il sistema fiscale, produzione del suo ingegno.

Le nostre idee, e raziocinj, e soprattutto le nostre invenzioni, sono considerate da noi, per dir così, come porzioni del nostro spirito. Quindi allorchè si distrugge un sistema da noi formato, e' ci pare, che distruggasi

una porzione di noi, che sia divelta da noi una qualche proprietà dell' anima nostra. La storia lettararia ci somministra di siffatte verità, prove evidenti nella fervida e talor sanguinosa guerra degli autori pe' loro sistemi. Oltre quell' amore paterno, che nutriamo verso le nostre produzioni, la vanità ha non poca parte nella difesa de' nostri giudizj e sistemi. *Errare, et decipi turpe ducimus.*

Cotesto impegno di sostenere il piano delle prove, che al giudice disconviene, all' accusatore sta bene assai. Il giudice è il mezzo tra due litiganti; egli compara l' opposte e contrarie ragioni, le bilancia, e poi giudica. L' accusatore e il reo forniscono i dati, i fatti, le congetture, le quali sono la materia del giudizio. Non dee dunque nel giudice operare che la fredda ragione: la passione animar dee l' accusatore. L' attenzione, la diligenza, l' acume, necessarie doti per ritrovare il vero, non sono che figli di un vivo interesse, di una fervida passione. Nel nostro sistema adunque si confondono insieme due opposte funzioni, delle quali o l' una o l' altra ben si adempie. Avremo sempre o un inefficace inquisitore, o un appassionato giudice. Io non ho parlato di quell' impegno, che nasce nell' animo del giudice inquisitore nelle famose cause, di segnalarsi per il zelo, e per i talenti di porre in chiaro un occulto delitto, consagrandomisi una vittima alla pubblica giustizia. Un siffatto lodevole impegno può far travedere il più umano e giusto de' giudici, che mira la sua gloria, e la sua fortuna germogliare dal terreno bagnato del sangue del supposto reo.

Tanti, e sì fatti i disordini sono, che necessariamente seco trascina quel sistema fiscale che nell' informativo congegnasi, qualora giusto ed incorrotto sia l' inquisitore. Ma se pur voglia dell' arbitrio abusare, qual agio non gliene offre il metodo usato? Potendo nel nostro sistema i giudici accordare o negar *il praeosulic*, agli accusati, cioè potendo, quando lor piaccia, nell' informazione tener conto delle difese anticipatamente prodotte, ciascun vede, che la salvezza del reo, o l' oppressione dell' in-

nocente è nelle mani dell' inquisitore, alla bontà del quale, non già alla precauzione della legge è debitrice della sua salvezza l' innocenza.

CAPO XX.

Della vessazione de' testimonj.

Acciocchè nulla si tralasci, che all' analisi dell' informativo fiscale si appartiene, convien qui dire poche parole almeno della necessaria vessazione de testimonj. Io non parlo delle incredibili oppressioni e violenze a' testimonj da' subalterni usate. Non dico, che nelle provincie gli averi, la pudicizia, la libertà de' testimonj è continuamente esposta alla voracità, ed alla violenza di coteste rapaci arpie. Ripeto che il mio scopo non è di porre in aspetto l' abuso dell' esecuzione del presente sistema, ma i vizi alla costituzione stessa inerenti. Parliamo adunque della necessaria vessazione de' testimonj.

Ragion vuole, che sien carcerati i testimonj soltanto, i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l' inquisitore abbia argomenti della di loro scienza, ricusando di dir il vero, a ragione gli può restringere. Ma cotesti indizj son dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall' animo del giudice. Il massimo arbitrio adunque presso di noi della libertà decide, non solo dell' accusato ma de' cittadini tutti, che abbiano un rimoto rapporto con quello.

Ma ne' più gravi delitti si espande più l' arbitrio dell' inquisitore. Ei basta, che taluno possa essere informato del delitto, perchè sia carcerato. I vicini, gl' amici del reo, e del morto del pari vengono negli atroci omicidj arrestati. Le mani dell' inquisitore son in tal caso disciolte d' ogni legame, e la civile libertà non è per nulla sicura.

D' altra banda poi senza sì fatte necessarie violenze i gravi delitti rimarrebbero mai sempre impuniti. La pub-

blica corruzione legittima, la pubblica violenza, la necessità fa l' apologia del disordine. I testimonj sono ognor renitenti a dir il vero, e ciò per più cagioni.

Prima. Presso di noi non essendo sparse tra il popolo massime di stabile, certa, e vera morale, regnavi una cotal corrotta opinione per cui universalmente si crede, che atto sia di pietà salvare il reo, tacendo la verità, e spergiurando eziandio. Così fatto principio di moral corrotta derivò, come io m' avviso, dal governo feudale nel fiorir del quale fu reputato cavalleresco punto di onore il protegger altrui, quando anch' egli si fosse reo, quando la protezione del potente da lui implorata venisse (1).

In secondo luogo la facile corruzion de' testimonj dà mano dall' occultamento de' delitti, ed ella ha la sorgente nelle nostre antiche sciagure. Essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di Feudatarj ed Ecclesiastici, che tutto possedono, e di un popolo povero all' eccesso, ed avvilito, nella seconda numerosa classe nè costume, nè probità, nè veruna educazione ordinariamente ci ha potuto allignare. I poveri e gli oppressi son sempre vili; gli oppressori orgogliosi e fieri: ed entrambi lontani dal civile costume, e dalla sociale virtù. Gli schiavi, ed i despoti del pari son uomini degradati. Il vile, e il bisognoso, il quale non può quel vigore avere, che richiede la virtù, acquistare le cognizioni, che nutrono l' onestà, cede agevolmente a chi lo corrompe, per soddisfare alle necessità della natura. Per opposto chi non gusta, che il piacere della sua potenza, e delle ricchezze, ha chiuso ed indurito il cuore a' moti di compassione, e di pietà, ed al divino impeto della beneficenza, sentimenti che sono la base d' ogni virtù.

---

(1) *Saggi Politici Sag. 2. Da tal massima ebbero origine i raccomandati.*

Inoltre in cotesta immensa ineguaglianza di fortune, e vicende di opulenza e di povertà, non poteva allignare sentimento di pubblico bene. Cotesto è figlio dell'istruzione, che i poveri non possono prucurarsi giammai. Nasce dall'amore della costuzione, la quale manca, ove le voci e le forze delle leggi, e de' magistrati sono languide, la prepotenza di tutto dispone, e quindi non si conosce la libertà civile.

Son queste le antiche cagioni, per le quali non essendosi presso di noi nel funesto viceregnale governo conosciuta nè libertà civile, nè ordine, nè pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione. E benchè dal saggio e felice governo de' nostri principi si vadano a poco a poco estirpando le cagioni di tanto disordine, pure gli effetti per lungo tempo si faranno eziandio sentire, come le oscillazioni delle corde durano ben anche dopo l'urto cessato. Quindi senza una certa violenza nel presente sistema di cose, da' testimonj alla corruzione esposti malagevolmente si trae la verità da bocca. In così fatte circostanze la violazione della libertà civile è un inevitabile Sagrifizio, che alla pubblica sicurezza si fa.

CAPO XXI.

Del giudizio che si forma sulle scritte deposizioni de' testimonj.

Scorriamo rapidamente per tutti i disordini del presente inquisitorio processo. L' imperadore Adriano ordinò, che ne' criminali giudizj non si desse fede alcuna alle testimonianze scritte, ma soltanto alla viva voce de' testimonj (1). Di che la ragione si è, che la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta, nè ci parla, che per una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee, che co' suoi segni nello spirito ci desta. Non soddisfa appieno la nostra curiosità, non risponde a' nostri dubbj, non ci presenta gl' infiniti possibili aspetti della cosa medesima. Nella viva voce parla eziandio il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire, e tant' altre diverse picciole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole, e ne somministrano tanti indizj o a favori, o contro l' affermazione delle parole. La muta lingua, l' eloquenza del corpo, per valermi della frase di Tullio, come più interessante, così è più veridica delle parole e il vero può nascondere meno. Tutti i divisati segni si perdono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi argomenti.

L' interrogazione, che al presente testimone si fa, è un vero, ma dolce tormento, col quale dalla bocca di quello si ritrae la verità. Il mendacio non può essere nell' intero sistema dell'idee dell' uomo. Quindi è che l' oblique domande, e le risposte del testimonio danno delle certe pruove della verità, o della falsità di quanto egli depone. Le idee dello spirito umano sono concatena-

---

(1) *L. III. D. de testib.*

te tra loro, ed una falsità in una proposizione ammessa dev' essere in contraddizione colla serie dell' altre idee, che formano l' università delle cognizioni. Gli Aristoteli ed i Loke potrebbero essere i soli coerenti mensognieri. Ma gli Aristoteli, ed i Loke non si riproducono dalla natura che dopo l' intervallo di secoli.

Dal volto adunque, dalle varie risposte e dalla maniera di dire deve il giudice raccogliere la verità de' fatti. E ciò gli vien altresì prescritto dalle savie disposizioni del dritto Romano (1). Quindi esser non debbono contenti i giudici del solo giusto numero de' testimonj, nè soltanto dell' ordine, e dell' estrinseca giustizia solleciti, non bastando che due testimonj senza alcuno apparente reo attestassero il delitto dell' accusato. Cercar deesi la verità da tutti gli argomenti, e segni, in fin che l' animo rimanga interamente persuaso. Quindi nella quarta legge del codice *de testibus*, si dispone, che le sole deposizioni de' testimonj non bastino a condannar l' accusato, se valevoli argomenti non rendono tranquillo l' animo del giudice. (2).

---

(1) *Ideo que divus Adrianus Junio Varo legato provinciae Ciciliae rescripsit. Cum qui judicat magis scir posse, quanta fides sit adhibenda testibus. Verba epistolae haec sunt. Tu magis scire potes quanta fides sit adhibenda testibus. Quin et cujus dignitatis et cujus existimationis, et qui simpliciter visi sunt dicere. Utrum unum, eundemque et praemeditatum sermonem attulerint, an ad ea, quae interrogaveris, ex tempore versilia responderit L. 3. D. de test.*

(2) *Solam testationem prolatam nec aliis legittimis adminiculis adprobatam nullius esse momenti certum est.*

A chiaro giorno si scorge quanti dati per ben giudicare mancano a' giudici nel sistema della presente scritta inquisizione. Io vo rilevando soltanto que' mali, che accompagnano l'inquisitorio processo, anche quando il giudice fosse ad evidenza persuaso, che tal già disse il testimonio, qual ritrovasi scritto. Quando darò fuori la teoria del calcolo degl' indizj, si conoscerà appieno quanta fede debbasi dare alle scritte testimonianze. Supponendosi l' attuario che scrive le deposizioni de' testimonj incorrotto ed intero, la probabilità della pruova nascete dalla fede de' testimonj viene ad essere di gran lunga diminuita. Poichè ella decresce quanto più son i mezzi, per i quali passa, innanzi che al giudice pervenga. L' attuario è un testimonio solo, che ne fa fede del detto, degli altri. Abbiamo adunque un detto di detto, probabilità di probabilità, un' ombra di pruova.

Se poi mettesi a calcolo, qual cangiamento e diverso aspetto prendano le idee con certe voci, o con diverse, in un modo, o in un altro enunciate, quando diminuir dovrà la fede de' testimonj, de' quali le idee ci tramanda uno scrivano a sgrammaticar avvezzo? Una interpunzion diversa, un' alterata sintassi cangia interamente il senso delle parole. Trascuriamo nel presente calcolo le inavvertenze e gli errori di memoria, acciocchè, riducendosi la probabilità, che nasce dallo scritto processo, a zero, non sembrassimo spinger tropp' oltre il paradosso.

Un altro disordine, che nasce dallo scritto processo, nè picciolo certamente, si è quello, che per ultimo esporremo. Quando i testimonj vengono interrogati nella presenza di colo, che debbono giudicare, tutte le contraddizioni, che nascono o da errori di memoria, o da impropria maniera di esprimersi, si possono conciliare insieme, senza che si faccia alcun torto al vero, richiamandosi alla memoria de' tastimonj la precisa e destinta serie de' fatti, onde, possan essi adoperar poi più propria espressione. Il giudice presente distinguerà gli errori della momoria e della lingua da vizj del cuore: Ma nella scritta informazione, o vengano fedelmeate trascrit-

te le parole de' testimonj, per lo più idioti ed ignoranti, e la contraddizione smentirà i detti loro; o dall' inquisitore si disporranno in miglior forma le idee, ed allor si giudicherà su quello, che l' inquisitore dice, e non già sulle fedeli deposizioni de' testimonj.

CAPO XXII.

Della scolastica metafisica forense intorno al costituto, ed ammonimento del reo.

Dopo la compilazione dell' informo fiscale doverei parlare della carcerazione del reo, e de' gravami che di quella si sogliono produrre, ma più comodamente ne ragioneremo appresso, laddove degli altri gravami faremo parola. Favelliamo al presente della deposizion del reo. A tenore del sistema fiscale s' interroga il reo, cioè su que' fatti si domanda, che formano gl' indizj fiscali. Se negativo egli sia, se gli dà l' ammonimento, che la barbarie forense dice *monitus* Poichè viene egli ammonito sotto pena di spergiuro a confessare il delitto, e questo, per valermi dell' espressione de' dottori; è il cominciamento della guerra forense, questo è il primo attacco tra il reo, il fisco, e l' accusatore, de' quali ultimi si consolidano le ragioni.

In questo ammonimento contiensi tutto il sistema fiscale, che ha ognor per vero il fisco, e per sacrosanto i dottori. Donde nacque l' erronea dottrina di sopra additata, per cui si crede, che ogni testimonio ammesso dal fisco sia un evangelista, che deponendo per il reo tutte abbatta le prove fiscali.

Su questo ammonimento i nostri dottori han fabbricata la loro riposta metafisica, e scolastica sottigliezza. Nell' ammonimento, dicon essi, il fisco stipula un contratto col reo, con cui promette, che secondo quella posizione lo debba giudicare, nè possa essere altrimenti condannato reo, che secondo la forma dell' ammonimento, cioè

secondo il fatto fiscale: in guisa che se quella posizione non regga, o crolli in parte, il reo non dee temer l' inutile minaccia della legge. Dicono di più: nell' ammonimento il fisco si detta un' immutabile legge, dalla quale non si può mai più dispensare.

Prima di vedere la torbida sorgente di cotesti adorati errori, vediamone l' insussistenza e la frivolezza.

Qual contratto è mai questo, che hanno i dottori sognato? Il fisco altro non è, che un pubblico accusatore, l' esecutor delle leggi; nè l' esecutore può in menoma parte dispensare, od alterare la legge. Il reo, che deve allo Stato l' esempio della pena, per mezzo del suo delitto ne ha colla società contratta l' obbligazione, nè questa si può o distruggere o può cangiar di natura per il fatto dell' avvocato del fisco. Ma i nostri forensi hanno confuse ognora le varie funzioni della sovranità, la facoltà legislativa, l' esecutiva. Non hanno avute mai le distinte idee di siffatte cose. Occupati solo nel privato dritto, hanno il pubblico affatto ignorato. È sogno adunque, e forense sofisma questo immaginato contratto, come ben anche la legge dal fisco a se stesso dettata; niuno impone a se legge, ma bensì a' suoi soggetti.

Lasciamo da parte siffatte mostruose opinioni, e consideriamo al più che possa mai importare quella posizione fiscale nell' ammonimento dispiegata. Ella può valere quanto negli antichi giudizj valea l' intentar l' accusa, secondo quella legge, in virtù della quale chiedevasi la condanna dell' accusato.

Nel libello però di accusa, benchè alcune particolari circostanze doveansi esprimere, come l' anno, il mese, il luogo in cui fu commesso il delitto, non però tesseva l' accusatore l' intera e minuta istoria del fatto, come nell' ammonimento si fa, dal che nasce quel disordine che apre un facile scampo ai rei: avvegnacchè ritrovandosi falso in parte quel racconto fiscale, crolla l' intero sistema; ciò, che fa la verità rimaner sepolta, potendo ben esser false parecchie circostanze, e intanto vero il fatto principale. Quindi ne' romani giudizj, deducendosi

l' accusa, si deduceva in generale il delitto, e le circostanze dall' interrogazione e confronto de' testimonj venivano fissate.

Ma qual fu la sorgente del fallace metodo, di cui ragioniamo? Ne' barbari tempi uno de' divini esperimenti il giuramento si fu. Gli ecclesiastici, che gagliardamente si opposero al duello, ed agli altri divini giudizj, ritennero il giuramento per giuridica prova, come quella, la cui estimazione loro si apparteneva. I greci, e i romani si valsero molto della religione (1) del giuramento. I testimonj non giurati non udivansi affatto. Ma la giustificazione del reo per mezzo del giuramento, questa canonica purgazione, ne' felici tempi della repubblica, e ben anche sotto gl' imperatori fu totalmente sconosciuta. Ne' barbari tempi venne a supplire alla mancanza della vera legale prova. Il dritto canonico la prescrisse (2), e l' uso del foro l'addottò. Ecco l' origine dell' ammonimento. Il giuramento dato ai rei e l' ammonimento a confessare il vero, dicono i nostri dottori, è una spirituale tortura. La vera fisica tortura, la quale è l'uno de'divini giudizj, che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora (3), costringe e sforza il reo a confessare il delititto. Il timore dello spergiuro fa violenza allo spirito. Conviene adunque rinfacciare al reo tutto ciò che si è dal fisco contestato, e col valor del giuramento, ossia per mezzo del timore dello spergiuro che si attira la pronta vendetta del cielo, sos-

(1) *Macch.*
(2) *Cap. XVII. T. de acc.*
(3) *Sagg. Polit.*

pingere lo spirito a palesare il proprio delitto; così ragionano i nostri dottori (1).

Debbo io di tal ragionamento svolger le assurdità, rilevarne l'insussistenza? e non è palese da per se la lunga serie degli errori che siffatta erronea dottrina rinchiude? Si suppone in prima che sia obbligato il reo a deporre contro di se stesso. Si crede di aver dritto il giudice di estor-

---

(1) *Nell' origine sua l' ammonimento fu l' istesso atto che la ripetizione de' testimonj, e simile al confronto e contrasto che usavasi negli antichi giudizj romani, e che serbasi ben anche nel militare processo. Se negativo era il reo, rinfacciavasegli lo spergiuro, e in sua presenza introducevasi il testimonio, che gli sosteneva la verità sul volto. Nel più volte citato processo contro a' Baroni ribelli, fatto compilare da Ferdinando primo d' Aragona, essendo il conte di Melito negativo intorno ad alcune circostanze della congiura e ribellione, si ammonisce così:* E dicendose ad ipso deposante, che lo dicto Rogero Conza è tornato in Napoli, e ave deposta la verità come sia passata. Del che ipso deposante depone lo contrario, che e però guardi bene, pense a quello, che dice, che tacendo lo vero sende facea la affrontazione de dicto Rogero, et ipso deposante. Per questo ipso deposante conoscendo avere occultata la veritate e facto falso juramento de che ad Dio, et al mondo ne dice sua colpa, vole per questo dicere la verità del fatto. *Ed appresso.* Quoniam ex repetita praecedenti depositione Dicti Don Pauli demostratur aperte quod Comes Mileti tacuit veritatem, et inde facta affrontatione dicti Don Pauli cum ipso comite, et lecta sibi ac data intelligi eidem comiti depositione ipsa de verbo ad verbum, fuitque propterea cum juramento interrogatus debeat dicere veritatem stante praesenzia ipsias Don Pauli.

Ammonimento ed affronto furono adunque una sol cosa da principio, ed assai più utile fu l' antico del metodo presente, contenendo anche l' affronto de' testimonj,

cergli da bocca il secreto alla sua vita, o alla sua libertà fatale. Si assume, che una confessione, o col dolore, o col timore estorta abbia il valor di una convincente prova. S'immagina una spirituale fortuna. Cotesti mostri di errori nella fallace esposta teoria son tutti rinchiusi. Ma o da per se palesi sono, o dimostrati dalle penne dei dotti filosofi, che l'amor dell' umanità ha dirette ed animate. Sulla confessione de' rei o spontanea o estorta io nulla soggiunngerò, dopo quello che distesamente ne ha ragionato il dottissimo cavalier Filangeri colla vivezza dell' energico suo stile. Tralasciando da parte ciò che è stato da valentuomini eseguito, e ciò, che verrà con precisione fissato dalla teorìa del nostro calcolo morale, mi arresto soltanto a combattere un' altra opinione, che tiranneggia le menti de' dottori, e dalle mani della giustizia strappa i più famosi rei.

È un domma ricevuto nel foro, che il giudice non possa costituire il reo senza i sufficienti indizj: domma stabilito, ma che non ha nelle leggi, o nella ragione alcun sostegno. Quando il giudice senza indizj custituisce taluno, ragionano i dottori, l' ha per reo, e in conseguanza l' infama. Ma non deesi alcun dritto del cittadino violare, non deesi il prezioso dritto della pubblica stima offendere, quando indizj non concorrano contro di lui: lecito quindi non è domandar il reo, se gl' indizj acquistati contro di lui non ne diano al giudice il dritto.

Quali fallaci conseguenze da un erroneo pricipio! Quando il giudice domanda l' accusato, niuna ingiuria gli arreca: egli reo nol fa quando cerca del delitto, quando nell' oscuro ancor ne giace. Egli ha il dritto di verificare ciò che l' accusatore deduce. Richiede dunque il reo, se convenga coll' accusatore, ovver di no. Onde conviene, si disputi del dritto, ed in contrario dia luogo alle prove. Non ha dunque il magistrato il dritto di prender conto dell' azioni de' cittidini, e di cercar la verità dei fatti? Quali e quante assurdità questi, che han nome di dottori, hanno immaginato! Niente di simile si udì mai ne' romani giudizj. Il primo atto giuridico, come si è detto, nella

del romano processo, eràsi quello d' interrogare l'accusato. Bastava il solo libbello di accusa per adempire a tal funzione, la quale è il cominciamento, l' apertura del giudizio. L' interrogazione dell' accusato è un dare sfogo all' accusa; e niuna ingiuria arreca l' accusa, ma la sola condanna. L' incolpabile Catone quante accuse sostenne, tante prove, e testimonj diede della sua virtù. La perdita, non l' attacco, discredita il valore.

Ma un errore, un disordine stabilito si mena dietro l' inevitabile seguace catena d' infiniti mali. Si diè fosza all' inquisitorio processo di prova legale, in virtù della quale si condanna l' accusato. Si volle a tenor delle romane leggi interrogare il reo: si formò un mostruoso mescuglio d' inquisitorio, e di accusatorio processo. L' interrogazione più non è quell' atto indifferente che apriva il giudizio. Divenne l' atto solenne, col quale il giudice intima all' accusato la sua reità, e rinfacciandogliela, vuole strappargli di bocca la propria confessione per aggiunger peso a quella prova, della quale ei medesimo diffida.

Gl' indizj richiesti a costituire il reo, e ad ammonirlo son gl' indizj a tortura. Se l' ammonimento è una spirituale tortura, inferir non si può a tenor delle leggi senza gl' indizj sufficienti. Quegli argomenti adunque, che debon concorrere, perchè il giudice possa torturare il reo, danno il dritto di costituirlo, e d' ammonirlo ancora. Che concatenamento di errori, de' quali l' uno dell' altro diviene il sostegno! Quale logica distruggitrice d' ogni ragione! E pur per entro cotesto tenebroso laberinto s' aggirano gl' innocente, i rei; e talora ci restano inviluppati quelli e se ne strigano i secondi.

CAPO XXIII.

Della ripetizione de' testimonj.

DOPO il costituto e l'ammonimento, si contesta la lite e concedesi il termine. Si adempie alla ripetizione de' testimonj, della quale l' origine si è di sopra accennata, l' inutilità si dimostra al presente.

Quest' atto, che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio, e non giova al reo, che avvedutamente sovente dà per ripetuti i testimonj. Non gli giova, io dissi; poichè o raro o non mai si disdicono i testimonj senza la loro rovina.

La sofistica forense vuole che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato accettato dal fisco, e quindi vero. Se nella ripetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Si dee apporre un appoggio al vacillante edificio. Il testimonio ha spergiurato: la carcere e la pena l' attende.

Ma un corrotto subalterno avrà posto in bocca al deluso testimonio le parole dall' accusatore suggerite. Al notajo della causa, rispondono i dottori, e non già al testimonio si crede. Quando più testimonj non ratifichino le scritte deposizioni, se avanti del giudice abbiano deposto, tutti sono spergiuri; nel fondo di una carcere vengono tutti respinti. Ma come fidarci alla memoria del giudice dalla moltiplicità degli affari, dal decorso del tempo affievolita? Sulla fede dello scrivano quella del giudice di necessità si appoggia. Un testimonio che siasi disdetto negli atroci delitti, almeno dee alla tortura soggiacere. Il fiero dolore del tormunto, come il fuoco i metalli, depura lo spirito del testimonio mendace, purga lo spergiuro, e la prima deposizicne, confermata tra gli urli e i pianti della tortura, sarà la chiara prova, dalla quale riprenderà vigore

il sistema fiscale, e riceverà l'accusato l' ordinaria pena (1).

Posto ciò qual è quel martire della verità, quell' intrepido testimonio, che non voglia confermare quella deposizione, ch' ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione, che lo Scrivano a suo piacere ha nell' informativo registrata?

A che dunque vale l' inutile atto della ripetizione de' testimonj sempre che regga il metodo presente, per cui si dà forza di legittima prova all' inquisizione, e si forma un sistema fiscale?

CAPO XXIV.

Del collegio e della ricusa de' giudici.

Dopo la ripetizione si dà luogo al termine, al reo, al fischio, e al querelante comune. È tempo adunque di parlare delle difese del reo. Ma avanti di parlare delle difese di fatto, cioè delle prove colle quali si nega l' assunto dell' accusatore, ragioniamo di quelle di dritto, che nascono dall' eccezioni dal reo proposte. Parliamo della ricusa del giudice, la quale si propone dopo del costituto reo.

Coloro che della vita e dalla libertà de' cittadini debbono giudicare, conviene che siano il più che si possa numerosi.

L' affare verrà per tutti gli aspetti suoi riguardato; e ciascuno avrà considerazione di ciò che agli altri sia sfuggito, così che essendo più numerosi i dati, su de' quali cadrà il giudizio, sarà più vero, e più esatto.

---

(1) *Sulla purgezione della tortura veggansi i Saggi Pol.*

Oltre di ciò niuna cosa più l' arbitrio di un giudice raffrena, che il collegio di molti. E tanto è minore l' arbitrio del particolare, quanto coloro che giudicano, sono più.

La libera facoltà delle sospezioni è il sacro asilo contro le oppressioni, ed il più forte riparo della libertà civile. Colui che deve essere giudicato, o da un giudice suo nemico, o favorevole al suo contrario, non sarà mai sicuro e confidente nella legge. Il collegio adunque, e la libera facoltà di ricusare qualsiasi giudice sono il sostegno della libertà civile.

Le liggi che hanno seguita la via di mezzo, ed han concessa la facoltà di ricusare, richiedendo che provar si dovesse o la nimicizia, o i motivi d' inimicizia del giudice, non han per avventura ovviato a que' mali, ai quali vollero dar riparo. A chi sia per poco ne' giudizj versato è palese quanta è la difficoltà di provare un fatto. Or quale e quanto malagevole impresa esser mai dovrà recare alla luce d' una prova legale gli affetti dell' animo, che sono così occulti e così celati, che per niun conto si palesano al di fuori nella gente accorta ed avveduta, quai esser pur troppo suole quella del foro? I gradi de' nostri affetti, secondo i quali son essi o retti, od oltrepassano i confini del giusto, sovente insensibili sfuggono la comune veduta, e ben anche l' accorgimento di coloro, che son da quei movimenti agitati. Or come si potranno con chiarezza altrui dimostrare? Come io medesimo potrò misurare i gradi del mio favore per uno de' litiganti, ed esattamente intendere, se quella mia propensione siasi tanta, che mi spinga di là del dovere? Non dico già ch' altri ciò possa nel giudizio comprovare.

Del pari malagevole cosa si è provare i motivi della nimistà. Le cagioni, e le molle degli animi nostri, i motivi dell' azioni morali sono talora incredibili o per la stranezza loro, o per la sproporzionata picciolezza cogli effetti. E non di rado in guisa trovansi complicate, che non potrebbe svilupparle mai il più acuto pensatore. Negli anni scorsi fu da me per ordine della real Camera un

reo difeso, che un barbaro e crudele omicidio di un fanciullo commise, non per altra cagione, che per ricevere la segnalata grazia di essere ascritto ad una compagnia di scorridori di campagna, la quale non volea ammetterlo alla di lei unione, se pria con grave delitto non si fosse iniziato nella malvagità. Or chi mai avrebbe creduto probabile un tal motivo?

Riguardo poi alle picciole cagioni, le quali alterano gli animi, io ne appello all' esperienza di ciascuno. Cresce talora in noi l' avversione, l' odio eziandio verso di una persona per gradi, e per una serie di picciolissime cagioni, molte delle quali da noi medesimi o non sono avvertite, o non si possono per decenza manifestare. L' aspetto del pubblico ha una certa tal magica forza che in eroi ci trasforma tutti, e fa scomparire l' uom privato, e le debolezze, e ciò che è di ridicolo in esso lui. Nel pubblico di noi e degli altri pensiamo in una maniera più grande e sublime, nè prestiam credenza alle picciolezze dell' uomo, ed il proprio orgoglio spande un denso velo su delle cose che ci umiliano.

Di più l' efficacia e forza de' motivi morali non si può con esattezza calcolare; essenddo ella nella ragione del temperamento, e dello stato attuale della macchina. L' istesso motivo diversamente opera ne' diversi temperamenti, e nel vario stato in cui l' uom si trova. Le cagioni, che leggiere impressioni fanno ne' temperamenti placidi o tardi, gravissime alterazioni producono ne' collerici, ne' quali per la soverchia tensione è irritabile oltremodo la fibra, e dai più leggieri urti riceve grandissime oscillazioni. E tuttodì osserviamo in noi medesimi, che qualora o sien agitati e commossi gli acri e pungenti umori, sien da' dolori inasprite le fibre, siam più facili all' ire, e per quelle cose s' accende l' animo, che in altro tempo in esso farebbero o poca o niuna impressione: poichè allora le fibre sono più tese, ed oscillabili più. I piccioli motivi adunque operano grandi o piccioli effetti secondo lo stato nostro. È dunque possibile il poter dimostrare le cagioni dell' odio, quando son elle il composto-

del motivo morale, e dell' attual irritabilità delle fibre?

Son talora cosiffatti motivi così composti, che noi stessi non li potremmo sviluppare, e partitamente vedere. Poichè oltre i motivi d' odio e di amore, che nascono dal fatto degli uomini, ve ne sono de' più potenti, che sorgono dalla fisica struttura, e dal temperamento di ciascuno. Come vi sono delle conformazioni delle macchine così analoghe tra loro, che par che sia in due uomini un medesimo sistema, ed ordine di solidi e di fluidi; così per contrario havvi delle strutture interamente opposte, nelle quali i movimenti sono dell' intutto avversi tra loro. Or le nostre sensazioni, e gli appetiti che l' effetto sono delle sensazioni, e i modi stessi dell' intelletto essendo analoghi ognora alla qualità de' fisici moti, ed al temperamento dalla diversa modificazion della macchina sorge l' opposizione degli spiriti, del gusto, e della maniera di vivere. Ond' è che gli uomini sono amici o nemici per natura, ed alcuni, vedendosi la prima volta, o si amano subito o si odiano. E coloro, che più sensibili sono, e meno determinati dai complicati rapporti della società, sono assai più mossi da cotesta analogia delle fibre, o dalla contraria lor posizione (1).

Or dicasi, se mai può dedursi in giudizio una cotal nimicizia, e naturale avversione, e se alle forensi prove ella è mai soggetta. Su tal proposito reciterò le parole dell' autore del codice criminale inglese, che di sopra abbiamo altresì citato. *Noi proviamo*, ei dice, *le subitanee impressiomi, i pregiudizj favorevoli, che ci vengono, senza saperne la ragione, dall' aria, dallo sguardo, dal portamento d' una persona. Or ci bisogna, che l' accusato, il quale si porta a difendere la sua vita, abbia buona opinione de' giurati, che l' han da giudicare,*

---

(1) *Veggasi l' Appendice al I. Saggio.*

altrimenti sarà molto perturbato. La legge non vuole che sia giudicato da un uomo, contro del quale egli è prevenuto, comechè non ne possa render ragione (1).

Dalle cose sin qui dette è palese quanto malagevole sia provar la nimistà da' fatti, e di quanta maggior difficoltà riesca il porre al chiaro giorno i motivi dell' odio, e del favore. Onde qualora le leggi impongono, che i motivi della ricusa vengano dimostrati, non so dir quanto proveggano alla libertà civile.

Per siffatte ragioni presso i Romani, e gl' Inglesi è libera la ricusa. Ei basta dire, *non voglio questo per giudice*. Ma presso di noi la sospezione ha bisogno di prova. Ella è un giudizio fatto nel giudizio, una causa agitata nella principale causa, la quale prolunga gli affari, nè la civile libertà rassicura abbastanza. Le nostre leggi gelose della civile libertà hanno la facoltà concessa di ricusare i supremi magistrati ezirndio: sollecite di troncar le lunghe dilazioni de' giudizj hanno soverchiamente ristretta la facoltà concessa; in modo che elle nè le dilazioni hanno troncate, nè la libertà della ricusa stabilita. Ondeggiando tra gli estremi combinano insieme i disparati mali, che dall'uno, e dall' altro eccesso derivano; ciò, che nel seguente capo confermato verrà con una breve analisi dell' anzidette leggi.

---

(1) Cod. crim. tit. 2. cap. 28. §. 7.

CAPO XXV.

Sospezioni secondo il nostro sistema.

Considerando i nostri legislatori, che il ricevuto metodo delle sospezioni prolungava i giudizj, stabilirono una pecuniaria pena al ricusante, che nell' esame della sospezione soggiace. Se rigettata vien la ricusa ei soggiace alla pena di trenta ducati: se però quella si ammetta, perdendo il ricusante dee cento ducati pagare. Ma se la sospezione sia proposta contro un supremo ministero in causa, che il valor superi di ducati cinquecento, doppia è la pena (1).

Ora siffatte leggi arrestano i litiganti dal proporre la sospezione: poichè oltre la pecuniaria pena, perdendosi la sospezione, rimane il giudice per il più nemico del ricusante. È cosa poi molto facile che il ricusante soggiaccia. Oltre le cagioni ampiamente additate di sopra dovendo i socj decider sempre del socio ricusato, come è mai possibile che l' amor proprio non vi si mescoli per entro il giudizio? Soprattutto essendo grande l' arbitrio de' giudici, da' quali inappellebile dipende o di rigettare la proposta ricusa, o conceder al ricusante il termine per le prove.

Ma che diremo noi dello stabilimento della decima prammatica sotto di questo titolo, la quale prescrive, che *ancorchè poi si dichiari la sospezion predetta militare, non per questo gli atti, ut supra facti, restino invalidi, ma sieno sempre validi e sussistenti, come se la sospezion predetta non fosse stata mai proposta?* Quando la legge prescrive che il reo sia giudicato cogli atti

(1) Pragm, 15. de suspicionibus.

compilati da un giudice suo nemico, cioè con atti, che si presumono falsi, garentisce mai la libertà civile?

Ma veggasi pure, se al vecchio disordine ha qualche soccorso apportato l' ultima costituziane nel 1775 promulgata. Da quella si vieta di potersi ricusare il giudice inquisitore pria che fosse compito l' informo fiscale.

Gl' infiniti disordini che scaturivano dall' antico sistema delle sospezioni, le tante dilazioni che frammettevano i potenti rei colle ricuse, onde eternamente sospese rimaneano l' informazioni, sollecitarono la promulgazione dell' anzidetta legge. Ma ella non isbarbicò la radice del male. E quando ciò non si faccia, non allontanasi il male, che adottandosene un altro maggiore. Se prima un inquisitor sospetto poteva colla ricusa esser arrestato, al presente ricusar non si può, che quando abbia diggià arrecato al reo tutto quel male, che per lui si possa. E benchè la costituzion medesima conceda al reo la facoltà di provar nelle difese l' ordita columnia, e possa eziandio, assoluto dal giudizio, contro del calunniatore proporre l' accusa, vede ciascuno dalla presente analisi de' giudizj criminali, che un tal soccorso, il quale appresta la legge, o tardi arriva ad un infelice nelle carceri macerato, ovvero che è dell' intutto inutile. In appresso parleremo della poca, o niuna fede, che al difensivo del reo si accorda.

Oltredichè l' inquisitore allora rimane scoperto all' offesa della riaccusa, quando l' apparente ordine del giudizio venga per lui conculcato. Ma chi potrà mai provare l' interna ed essenziale ingiustizia, quando l' accortezza guidi la frode? Se al testimonio presterà l' inquisitore le sue parole, deve il testimonio per proprio interesse il mendacio sostenere. Richiami alla memoria il mio lettore ciò che sulla disdetta de' testimonj si è ragionato di sopra, e senta un oracolo del foro: *Non merita fede il testimonio, che dice di non aver così deposto, come dallo scrivano sta scritto, se in presenza del giudice ei*

depose. Anzichè il contrario deponendo, può come reo di falsità esser punito (1).

Ma non sono siffatte sospezioni non garantiscono la libertà civile, ma prolungano altresì, come si è detto dal principio, i nostri giudizj. Egli è pur vero che la prammatica 18 sotto tal titolo prescrive, che dal dì della ricusa non possa più d'un mese scorrere per la discussione di quella. Ma quando dal tribunale nasce la tardauza, come sempre accade, non viene alcun termine prescritto.

CAPO XXVI.

Se la libera ricusa può al regno appartenere.

I giundici nella monarchia non possono esser che di un determinato numero. Nelle repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de' giudeci. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de' giudizj, e della esecuzione. Egli è nato giudice, soldato e legislatore. Quindi le leggi della repubblica Ramana, le quali o per politica, o per imperizia furono conservate eziendio sotto gl'imperadori, vietano a' cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione (2).

Per la qual cosa in siffatti repubblicani governi eleggere si può una numerosa classe di giudici, senza che sieno a peso dello stato. Essi devono senza soldo adempiere a coteste pubbliche cariche, ciò richiedendo l' interesse loro. Dopo che Pericle ai giudici stabilì il soldo, gli uomini di stato gridarono contro di tal corruzione (3).

---

(1) *Giulio Claro questione* 53.

(2) Leg. 1. D. de vacationibus, et excusationibus munerum.

(3) *Aristotile nella Politica.*

Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa può e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non è il pubblico, ove ogni carica domanda soldo ed onore, ove l'ineguaglianza de' beni è sempre grande, e quindi il fasto e il lusso è necessario, i magistrati han mestieri di pingui salarj. Quindi più ristretto esser deve il lor numero, nè può avervi luogo l'assoluta libera ricusa (1).

Nè si possono nella monarchìa ai magistrati aggiungere i giudici di fatto. Oltre la ragione sopra recata, cioè che nella monarchìa esser non vi può carica senza soldo, ve n' ha un' altra ancora. Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto, e più illuminato. Ove il popolo è a parte del governo, il proprio interesse gli aguzza l'ingegno, gli fornisce copia di sufficienti notizie, onde si dispieghi la sua ragione. La concione, nella quale di continuo si tratta della pace e della guerra, delle nuove leggi, e de' nuovi dazj, de' doveri del magistrato, è una grande continua scuola per il popolo. Nelle radunanze, nelle conversazioni tutte, mentre questi interessanti oggetti occupano la sua curiosità, sviluppano il suo spirito. Ma nella monarchia vi ha solo una classe di umini, la quale per professione, o per piacere s' istruisce collo studio; e questa, ch' è limitata sempre e ristreta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto, come si ritrovava nell' antica Roma.

Nè creda taluno, che agevole cosa sia giudicar della verità di un fatto. Avvegnachè il prendere le vere tracce di un occulto delitto, il bilanciare il valore degl' indizj sia cosa più difficile assai di ciò, che comporta la volgare intelligenza degl' idioti.

Per siffatte considerazioni adunque l' assoluta e libera ricusa non può introdursi tra noi, non potendo avervi luogo i giudici del fatto, ossieno i giurati. Quale dunque

---

(1) *Veggasi il V. Saggio Polit.*

è quel metodo, che da noi nel presente sistema di cose adoprar si può? Sarà cotesta una delle principali ricerche che a suo luogo faremo.

CAPO XXVII.

Della competenza de' giudici.

Ragionandosi qui dell'eccezionei dilatorie, che si propongono a pro del reo avanti le difese di fatto, della competenza del giudice convien soprattutto discorre.

Allorchè in varj rami è la giurisdizione ripartita, e secondo le varie classi degli affari i giudici destinati sono, niuna controversia o rarissima nasce sulla competenza de' giudici. A ciascuno è palese a qual giudice debbasi drizzare per isperimentar le sue ragioni. In Roma per ciascun delitto vi era un questore destinato, nè tra il questore del parricidio, o dell' adulterio contendevasi mai, o rare volte per la giuridizione di procedere. Ma quando le giuredizioni per la qualità delle persone, e delle diverse classi della società sono divise, le continue controversie intorno alla competenza de' giudici moltiplicano all' infinito le cause, prolungano i giudizj. I romani non conobbero affatto siffatte perniciose distinzioni. L' uomo cinto di toga, e quello armato di spada ubbidivano del pari all' impero dello stesso pretore. Ella è cesa avvertita da' dotti, che le personali giurisdizioni sono funeste conseguenze del governo de' barbari, presso de' quali le giuridizioni furono personali tutte: altri vivendo colle leggi romane, e perciò a giudizj essendo soggetti, che secondo quelle leggi venivano istituiti, e altri essendo sottoposti al dritto Longobardico Franco.

Le personali giuridizioni debbono di necessità moltiplicare le liti, e prolungare i processi. L' amor dell' impero fa si che ogni giudice voglia estendere la sua giuridizione. Ma non così addiviene, se per il ramo degli affari sieno i giudici divisi. Essendo pari in tutti l' estensione

dell' impero, nè volendo senza profitto aggravare il peso della commmessa cura, o di rado, o non mai si controverte tra loro. Inoltre le persone possono complicare in loro qualità maggiori, che gli affari, e quindi le controversie maggiori saranno quelle, che nascono dalla diversità delle persone. Siffatte verità sono ormai palesi; palese e facile ancora è la riforma, che sopra tal proposito converrebbe fare per la riforma de' criminali giudizj.

CAPO XXVIII.

De' gravami.

Noi parleremo in questo luogo de' gravami tutti, i quali si possono recare o dagl' interlocutorj decreti, o dalle diffinitive sentenze per non ritornare più di una volta su l' istesso soggetto. L' appellazione è, come per tutti si crede, il necessario sostegno della libertà civile. Più volte si è detto, che l' assoluto potere degenera facilmente nell' oppressione, e che colui che tutto può, ben sovente tutto vuole.

Disaminiamo prima il sistema delle appellazioni secondo le leggi romane. Come che nel tempo della libera repubblica vi fosse stata l' appellazione al popolo, introdotte le perpetue quistioni, o niuno o raro esempio ritrovasi di essersi mai all' intero popolo appellato. Quando libera era la ricusa, così ampio il numero de' giudici, quanto difficil era l' oppressione dell' accusato, altrettanto inutil era l' appellazione, ed un vano prolungamento del giudizio. Ma quando poi sotto gl' imperadori fu tolta ogni ricusa, non potendosi, come si è detto, ricusare il prefetto della città, nè i presidi delle provincie, nei quali era giudicazione passata, necessarie le appellazioni divennro, e furono perciò ordinate dalle leggi; ma certo freno a quelle si posa. Poichè non poteasi trattar più di due volte la causa in

rado di appello (1). E in ciò furono le romane leggi d'accordo con quello, che dal divino Platone fu nel sesto e duodecimo dialogo delle sue leggi stabilito. Ma ben lunga altresì parve tal dilazione a' goti, onde Atalarico ne una sol volta di appellar permise (2)

Inoltre dall' interlocutorie sentenze vietarono l' appello le leggi romane, ammettendolo solo nelle cose irreparabili dalla sentenza finale. Ma le pontificie, delle quali lo spirito si fu, come si è detto, di moltiplicare le liti per amplire l' ecclesiastica autrità, concessero il potere appellare d' ogni qualsiasi interlocutorio decreto.

Le nostre patrie usanze hanno adottato il metodo del dritto canonico. Lo spirito forense, spirito di lite raggiro e cabala, divenne lo spirito nazionale del regno di Napoli, e di Roma. Coloro che furono i conquistatori del mondo, o i placidi cultori delle bell' arti e delle scienze, divennero cavillosi curialisti, e celebri intriganti.

Oltre l'eppellazione tutti possibili gravami furono immaginati, e tra questi ebbero luogo le nullità. Le leggi romane permisero di potere dir nulla la sentenza, che notoriamente fosse alla legge contraria. Le nostre prammatiche ammisero le nullità contro il decreto, che espressamente oppugna o la legge, o un autantico documento prima della sentenza prodotto. L' abuso però, che ha nella legge e nello spirito nazionale la sua vera sorgente, ha introdotto, che in caso di nullità si tratti la causa da capo, comecchè non sia nè apartamente, nè in conto veruno la sentenza alla legge contraria. Le lunghe dilazioni, e la perpetuità de' giudizj riconoscono nelle nullità una delle principali cagioni. Intanto esse non arrecano alcun soccorso alla verità trattandosi la causa avanti i giudici stessi, che dopo molta discussione hanno in tal modo giudicato-

---

(1). L. un. Cod. ne liceat in una eademque causa Gothfr. ad Cod. Theod. de possessione ab eo qui bis provoc. transf.

(2). Cassiod. 9. ver. 18.

E se a nuovi giudici aggiunti diasi luogo, la sperienza ci fa conoscere quanta dilaziozione nasca da ciò, e come tal metodo all' arbitrio spiana la strada. S' avvisarono i nostri legislatori di opporre un ostacolo al contenzioso genio de' litiganti, stabilendo una multa contro coloro, che nel giudizio di nullità soggiacessero. Ma cotesto rimedio è come la rete, che si opponga per arrestare gl' impetuosi cinghiali.

Appellazioni, revisioni, reclamazioni, nullità, restituzioni *in integrum* come dimostrano la poca cunfidenza della legge nel presente sistema de' giudizj, così sono le vere cagioni della loro perennità. Una causa agitata la prima volta in una corte locale, dandosi corso a' gravami tutti che la legge permette, e venendo in ultimo a trattarsi nel S. C. potrebbe, comprese le nullità e l'appellazioni, trattarsi quindici volte e più, senza tener conto degl' interlocutorj decreti, che han forza di diffinitivo, de' quali ben anche si potrebbe altrettante volte gravarsi. Egli è pur varo che ciò sempre non accade, ma per la disposizione delle leggi potrebbe addivenire ognora: e tante volte avviene, quante sufficienti sono a render centenarj parecchi giudizj.

I tanti e numerosi gravami perpetuando i giudizj frodavono la società dell' asempio de' pronti castighi. I disordini sforzano gli uomini ai provvedimenti. Ma secondo il principio, del quale abbiam sovante in questi discorsi fatto uso, da un eccesso passano bene spesso all' altro.

Ecco lo straordinario procedimento ne' più gravi delitti introdotto, ed ogni legittimo appello interamente abolito. Siffatto straordinario procedimento *ad horas*, *et ad modum belli* vien detto, e nasce dalla delegazione che ogni appellazion sospende, e a due giorni, o a poche ore la difesa restringe, e dispenza ben anche alle necessarie formalità del processo.

Negl' infelici tempi di questo reame, quando l' impunità figlia della debolezza della magistratura e della protezione, che i potenti accordavano a' rei, sosteneva in

compagna numerosi eserciti di malviventi, che assediavano le città, saccheggiavano i paesi, alle regolari milizie si opponevano in regolare battaglia, concessero le leggi ai presidi delle provincie cotesto esorbitante militare procedimento, che comunicato all' udienza e alla G. C. divenne poi col tempo come ordinario. La massima dalle leggi stabilita e nel foro ricevuta è, che in siffatti delegati giudizj procedasi *levato velo*, senz' ordine e senza formalità, avendosi alla ola verità riguardato (1). E così dalle soverchie dilazioni alla mancanza delle necessarie formalità, e dei convenevoli richiami si fè passaggio. L' innocenza fu esposta, e i delitti non mancarono. Tra l'angustie del tempo le tenebre ricoprono la verità, la precipitazione fa mancare all' indispensabil ordine, ed o l' innocente vien punito, o all' ordinaria pena s' invola il reo.

CAPO XXIX.

Del consegnare il reo, *del liberarlo* in provisionem, *e del suo difensivo.*

Prima che il reo compili il termine a difesa, oltre l' eccezioni dilatorie dell' incompetenza del giudice, della deficienza dell' azione di accusare, ed altre somiglianti, le quali sogliono proporsi, può ben anche domandare avanti la concessione dal detto termine di essere consegnato cioè rilasciato con malleveria per la deficienza della prova, ovvero di essere interamente liberato *in provisionem*. E potendosi da' decreti, che per siffatte domande vengono interposti, produrre altresi il gravame, ognun da per se scorge quali, e quante dilazioni nascono da ciò.

Finalmente il reo fa le sue prove nel difenzivo. A ciascuno è ben noto quell' assioma del foro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto. Mol-

---

(1) *Capit. del Regno* Exercere volentes.

ti han declamato contro un sì pernicioso errore; ma niuno ne ha finora additata la sorgente, e con posatezza esaminata la verità.

Presso di noi manca una pubblica educazione, una pubblica morale. La morale del popolo è quell' incerta, vaga, che hanno potuto ispirare gli interessi contrarj di tante diverse famiglie regnanti, che successivamente e perpoco hanno signoreggiato coteste belle contrade. Diversi governi hanno contrarj principj disemminati tra noi. Gl' interessi degli ecclesiastici e de' baroni sempre in contrasto con quelli della corona, e dello stato hanno prodotti de' mostri d' opinione. La schiavitù del popolo gemente sotto la potenza de' baroni nell' infelice stato del viceregio tempo, la povertà, che accompagnava la schiavitù, pria che le gloriose borboniche armi ci avessero liberato dalla misera e vile condizione di provincie, ispirarono quella corrotta morale che malgradodo i lumi del secolo, e gli sforzi del governo dura tuttavia. Qual è mai cotesta morale? Quella degli avviliti e degenerati uomini. Il mendacio, la bassezza, il timore, l' interesse, la corruzione, la prepotenza, l' orgoglio, l' adulazione e il cortegianismo sono i soli principj di siffatta morale, per lo quale regnando l' interesse personale, tutto è isolato nella società; non vi ha, secondochè si è detto altrove, idea di pubblico bene, nè di comune interesse; la probità; la buona fede sono virtù rare, e di pochi.

Da siffatta corrotta popolare morale deriva la massima, che il testimonio per salvare il reo possa spergiurare altresì. L' ignorante popolo giudica atto di pietà, che si adopra, deporre il falso per lo scampo del delinquente. E ciò non rechi meraviglia alcuna. Chi non ha idea, nè amore del pubblico ordine, e pubblico bene, non può che cotesta falsa pietà sentire.

Aggiungasi ben anche a' divisati principj della volgare corruzione un altro, del quale abbiamo parlato di sopra, che ripete l' origine dalla protezione accordata da' grandi nel fiorir della feudalità a' raccomandati, cioè a coloro,

che sotto la protezione dei gran baroni si rifuggivano: e benchè da Federico fosse stato proscritto tal uso, a dispetto dellla legge si mantenne, giudicandosi da' grandi un dover di cavalleria difendere quelli ch' eransi ricoverati sotto l' ali loro. E siccome le massime de' grandi diffondonsi celeremente nel popolo, non altrimenti che picciol moto nell' acque destato rapidamente colle sferiche ondulazioni si propaga d' intorno, atto degno e pietoso fu riputato quello di porgere, comunque si possa, l' adjatrice mano al reo, di cui l' infelicità, non già la malizia, vien considerata.

Ecco la vera cagione per cui i testimonj a difesa non fanno nei giudizj piena fede. E sinchè le provvide cure del governo non estirperanno cosiffatti funesti errori; sinchè de' catechismi scritti da felici penne di zelanti cittadini non ispireranno nel popolo reso più culto le massime della soda morale; sinchè i dotti, tralasciate le ricerche del nome e della statura dell' ava di Evandro, o delle classi degli innumerevoli colori delle conchiglie, non conferiranno coi loro travagli, e popolari scritture ad illuminare la nazione, invano si griderà contro l' anzidetta massima, che alle difese del reo fa guerra. Non è l' erronea massima; è la poca pubblica buona fede, che debilita le forze del difensivo de' rei.

D' altronde poi è così sacrosanta, come si pensa, la fede che si dà ai testimonj del fisco? Convengo, che più prontamente spergiurarono gli uomini per salvare il reo, che per opprimere l' innocente. Ma converrà altresì meco ciascuno, che nel sentiero della corruzione tuttora si va avanti, nè dal primo al secondo passo vi ha molta distanza.

A cosiffatto disordine si opporrebbero agevolmente rimedio, se i testimonj delle difese si ascoltassero nella contraddizione de' testimonj fiscali. Dal paragone e dal contrasto i giudici potrebbero di leggieri la verità rilevare,

Ma quante erronee opinioni alla cognizion del vero gagliardamente si oppongono? E soprattutto quel sistema fiscale, del quale si è cotanto da noi ragionato, e quell'idolatro culto che alla fede si accorda de' testimonj fiscali, per cui, se sieno loro contrarj, i testimonj a difesa sono nelle carceri ristretti. Qual accusato rinvenir potrà per sua difesa testimonj, che si contentino di essere i martiri del vero? Ma la necessaria catena di tanti mali dipende dal primo anello, il quale se non venga disfatto, inutile ogni tentativo riesce,

Il termine a ripulsa finalmente ad altro non vale, che a prolungar il processo di più. Se del difensivo si tiene sì poco conto, a che in favor dell'accusatore accordare un termine per abbattere que' testimonj, su dei quali il giudice o poco o nulla conta? Al reo ben anche inutile è tal termine, potendo ei nel difensivo rigettar i testimonj del fisco. Inoltre a che nell' appellazione concedere al reo un altro termine a difesa, se vano è anche il primo? Inutili dilazioni, che non giovano all' innocente, e allontano il gastigo da' rei.

CAPO XXX.

Della tortura, e delle pene straordinarie.

Ecco una breve analisi dei disordini del presente sistema del criminale processo. Per avventura si è detto meno del vero, perchè gli si presti intera fede, ne ci sia rinfacciato lo spirito di paradosso.

Un altro oggetto, che nell' esame de' giudizj criminali per avventura uno de' più interessanti esser dee, domanda le ultime nostre considerazioni, cioè la tortura e le pene straordinarie, che dall' uso della tortora vennero originate. Avrei ben anche pria dovuto ragionare di ciò, ma ho giudicato a proposito di riserbarmi all' ultimo sif-

fatta ricerca, ed accoppiare l'analisi del disordne col rimedio del male.

Dopo ciò, che contro la tortura oltre gli antichi hanno ragionato chiarissimi moderni, altro a soggiunger non mi rimane. Che rapporto può mai aver il dolore colla verità? Elle son cose di eterogenea natura. Il dolore ha rapporto colla volontà, la verità coll' intelletto solo. Conviene ormai ogni uomo illuminato, che la tortura si dovrebbe bandire da' tribunali, asili della giustizia e tempj della libertà. Ma ben anche dovrebbero esser bandite le straordinarie pene?

I liberi romani non conobbero le straordinarie pene. Il giudice, cieco strumento della legge, o liberava o condannava l'accusato alla stabilita pena, o nel dubbio differiva il giudizio col famoso *non liquet*. Le straordinarie pene sotto gl' imperadori la prima volta comparvero nel foro. L'imperfetta legislazione, che non formava una successiva serie dei delitti della specie stessa (1), l'arbitrio che col nuovo governo s' introdusse nel gabinetto e nel foro, che emulava lo spirito di quello, furono le cagioni onde le pene divennero tutte estraordinarie, e lasciate all' arbitrio del giudice, il quale secondo le qualità scusanti dovea accrescere o diminuire la pena (2). Ma non solo le pene divennero straordinarie per la varia intensità del delitto medesimo dalla legislazione non fissata, ma altresì per la qualità della difettosa prova.

Il fallace ed inumano metodo di scoprire il vero per mezzo della tortura, da' greci e da' romani si adoperò solo contro quegli esseri infelici, a' quali la politica violenza negava la qualità di uomo. Questi uomini degradati sotto il peso della schiavitù non potevano conoscere i naturali sentimenti della verità e della virtù. Il solo dolore e lo spavento erano le molle del di loro degene-

---

(1) *Nelle criminali istituzioni abbiamo noi individuate coteste classi dei delitti.*

(2) *L. 13. D. de Poen.*

re spirito. Adunque s' avvisarono que' legislatori, che colla sola violenza de' tormenti potessero dal labbro loro ritrarre il vero. E di più la ferocia ed il terrore necessarj mezzi divennero per tenere a freno una moltitudine di domestici nemici, tra' quali gli odiati padroni vivevano: al qual motivo di tiranna politica il barbaro senatusconsulto Sillaniano deve l' origine.

Quando poi anche i liberi cittadini vennero ridotti all' infelice condizione degli schiavi, soggiacquero anch' essi al barbaro tormento. Ma, secondochè dalle stesse romane leggi vien prescritto, senza certi indizj non può venirsi alla tortura (1). Quegli argomenti che non son da tanto che bastino alla condanna del reo, ma ben sospetto lo rendono all' animo del giudice, quelli che non formano la morale certezza, la prova legale, ma sol una tal probabilità contro dell' accusato, una *semiprova*, per valermi delle voci del foro, que' siffatti argomenti conchiudono contro le braccia dell' accusato.

Ma l' umanità e la dolcezza de' costumi, che colla coltura nell' Europa rinacque, fecero con orrore a' giudici soscrivere i decreti di tortura. I costumi emendano talora la ferocia delle leggi, come altre volte ne corrompono la santità. L' uso della tortura a poco a poco si abolì, e *l' arbitramento* degl' indizj prese il luogo di quella; quindi le straordinarie pene per difetto di prova vennero introdotte. La legge mi concede, dice il giudice al reo, la focoltà di torturarti, quando siffatti indizj ti accusino. In vece adunque della tortura ti condanno alla straordinaria pena, la quale alla tortura equivaglia. E poichè l' intensità della tortura misurasi dalla maggiore o minor quantità della prova, le straordinarie pene alle prove vengon altresì proporzionate. Fallace deduzione di più fallace principio. La legge la facoltà concede di torturare l' indiziato reo per ritrarne il vero. La straordina-

(1) *L. 18. C. De Quaest.*

sia pena adunque non servendo al fine della legge, non può surrogarsi alla tortura.

Che dunque farassi? Quando non sia perfetta la prova, in libertà lasceremo gli accusati? Si prolungherà il giudizio, finchè novelle prove ci facciano o la sua innocenza, o la reità conoscere?

Chi sia versato ne' criminali giudizj, e conosca appieno lo stato presente delle cose, chiaramente vedrà di questo pericolo sia lasciar liberi que' famosi rei, i quali non sono dalla piena prova convinti. Il regno verrebbe tosto inondato da un torrente di facinorosi, e si perderebbe dell'intutto la pubblica sicurezza. Un processo così complicato, come è appunto quello di cui ci serviamo, facilmente dà luogo all' irregolarità degli atti, onde di rado all' ordinaria pena verrebbero condannati i rei. La difficoltà della piena prova per la pubblica corruzione additata di sopra promuoverebbe l' impunità. Onde necessario è il disordine divenuto, e necessaria la violenza, che colle straordinarie pene alla libertà si arreca.

Ma ricevendosi il nuovo sistema de' giudizj, che or or proporremo, le irregolarità diverebbero tanto più rare, quanto più semplice e breve sarebbe il nuovo processo. Crescerebbe di gran lunga la facilità di acquistar le prove nel metodo novello, siccome vedremo tra poco. Il metodo istesso sarebbe un efficace antidoto della pubblica corruzione. Poichè quanto più cresce la fiducia e la confidenza ne' magistrati e ne' giudizj, quanto è più la liberlà civile rispettata, tanto meglio germogliano i semi de' sentimenti di buona fede e di stima, di attaccamento a quella costituzione, per cui la sicurezza e la tranquillità si gode, tanto più onesti e zelanti i cittadini divengono.

Ma perchè più sicura potesse la società riposare, il reo indiziato e non convinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campo di potere ad evidenza la sua innocenza provare, e di riprendere i dolci dritti di cittadino. E qualora l' esule non serbasse i confini prescritti, si potrebbe soggettare allora per la pub-

blica tranquillità, che egli conturba, con giustizia a quella straordinaria pena, la quale prima per un delitto non pienamente provato con violenza gli veniva inferita.

Ecco con quali provvedimenti si dovrebbero insieme colla barbarie della tortura bandire le straordinarie pene, le quali per il difetto delle prove si arrecano. Ma le pene straordinarie, le quali si proporzionano sempre alla diversa intensità del delitto stesso, da varj gradi di dolo nascente, dovrebbero essere dalle leggi fissate.

CAPO XXXI.

Del giudizio di Forgiudica.

Il terribile giudizio della Forgiudica disonora, al secolo che siamo, il nostro codice. Ei già non è vero ciò, che per parecchi affermasi, che siffatto giudizio ignoto all' antichità siasi nei barbari tempi la prima volta inventato. La più remota antichità lo conobbe e l' esercitò. I rei di stato assenti si condannavano alla morte. Venivano dichiarati pubblici nemici, mettevasi un prezzo alla loro testa. Armavasi contro i felloni la mano di ciascuno. Ogni cittadino diveniva soldato ed esecutore della legge. Il senatusconsulto, che dichiarò M. Antonio pubblico nemico, fu vero e reale giudizio di Forgiudica. Atene nella guerra contro Filippo esercitò ben anche cotesta terribile giudicazione contro de' sospetti di fellonia, e Demostene l' attesta nelle sue Filippiche.

Ma negli altri delitti, che non erano di stato, contro a' rei contumaci più severa pena non si stabilì dalle romane leggi della confiscazione de' beni, e della rilegazione (1). Il nostro imperadore Federico II. adottò per intere le leggi romane intorno all' annotazione de' beni de' contumaci rei, e del tempo cocesso per l' ammenda

---

(1) *L. v. D. de Poenis*

della contumacia, ma transportandosi oltre, la forgindica (1), ossia la pena di morte, contro coloro stabilì, che tra lo spazio dell' anno non avessero purgat ala contumacia e contro di essoloro armò il braccio de' cittadini tutti: legge dura, legge di sangue; ma che dettò la ragion de' tempi. Le nostre provincie erano da poco uscite dallo stato di barbarie, lo spirito d' independenza de' potenti dinasti, e de'grandi baroni, da'normanni fondatori della monarchìa abbattuta, come un novello Anteo risorgeva ognora, mordeva il novello freno. Ogni gran barone, vergognandosi di sommettere la cervice al giogo delle leggi, preferiva alla testa de' suoi vassalli armati ripetere i suoi diritti sul campo di battaglia, al domandar ragione nel giudizio (2).

---

(1) *La pena di morte contro i contumaci erasi diggià introdotta prima di Federico; come si conosce dal giudicato impresso in fine dell' opera.*

(2) *Spenta la famiglia Sveva, che avea ridotto nella linea del dovere i potenti dinasti, ordinando la demolizione delle fortezze delle di loro terre, vietando le guerre private, proibendo a' baroni l' esercizio di ogni giuridizione, tranne l' infima bajulare, come dalle costituzioni del regno si scorge, sotto gli Angioini i Baroni ripresero tutte le antiche usanze. Poichè essendo divoti gli Angioini della corte romana, dalla quale riconoscevano il potere, doveano di necessità favorire i baroni, che sono sempre stati addetti alla corte di Roma, dandosi a vicenda la mano per sostenersi. Quando i Baroni del regno con varj messi sollecitarono Bonifacio VIII. a rompere la pace conchiusa con Ferdinando primo d' Aragona; gli fecero presente, che il Papa dovea, per tener basso Ferdinando, ed Alfonso Duca di Calabria, proteggere ed ingrandire essi Baroni. Per siffatta ragione a tempo degli Angioini scossero quegli argini, che Federico II. avea loro opposti. E volendo gli Aragonesi e soprattutto l' anzidetto Duca di Calabria ridurli ne'*

Ecco la ragione, per cui Federico riputò ribelli e rei di stato i contumaci, ed il terribile giudizio della forgiudica stabilì in tutti i capitali delitti: giudizio necesserio allora, al presente crudele e dannoso. Il perpetuo bando dalla patria, e la confiscazion de' beni è sufficiente pena contro i contumaci. La società viene assicurata dal bando del reo, il quale se verrà mai nelle forze della giustizia, soffrirà la pena, che merita il delitto. E quando il giudizio vogliasi nell' assenza del reo proseguire, la condanna eccedere non dee la rilegazione, secondo il sistema delle leggi romane, alla quale rilegazione il perpetuo esilio, a che soggettasi da se il contumace reo, e la perdita de' beni può a un di presso equivalere.

L' additare le piaghe senza i valevoli rimedj e accrescere l' infelicità col senso de' mali. Proviamo, se o inte-

---

confini stessi del dovere, ordirono la famosa congiura, e' ribellione, della quale le cagioni che recarono, erano le seguenti: che il Duca toglieva loro, o facea demolire le fortezze; che ne' loro feudi erano divenuti baglivi, cioè esercitavano la semplice giuridizione bajulare, a tenore della costituzione del regno; e che perciò non riscotevano ubbidienza alcuna. Veggasi il processo contro essi compilato ed impresso in Napoli nel 1488. Dal medesimo processo chiaramente si rileva, che allora i Baroni avean fatto quasi ritorno nello stato dell'independenza antica. Il Duca di Melfi, che tenea al suo servizio una banda di soldati detti stratioti, *raccolti da' greci del regno, prese parecchie terre del contado di Avellino, dicendo, che erano di sua ragione; di continuo saccheggiava i luoghi più ricchi, come fe' della montangna di Sant' Angelo, predava gli armenti de' vicini, e gli uomini anche delle terre dimaniali, e rinchidendogli in una orrida fossa n' esigeva il riscatto. Nella più feroce barbarie che facceasi di più? Ma per formar giusta idea dell' anarchia feudale di quel tempo, leggansi le condizioni della pace da' Baroni proposte.*

ramente, o in parte possiamo noi recare un rimedio, tanto da' popoli desiderato e tanto meditato da quei dotti, che alle cognizioni aggiungono il zelo del bene dell'umanità. Ma nel proporre la riforma ricordiamoci pure, che un rapido e pieno torrente si può torcere un poco dal suo corso, ma non dargli si una contraria direzione. Chi nelle politiche riforme non ha d' avanti gli occhj cotesta salutare massima, può belle ed ammirabili cose proporre, ma non già utili ed eseguibili.

CAPO XXXII.

Riforma del processo criminale.

Espressamente io vieto a colui, che non ha col pensier seguito il progresso, ed il legame delle mie idee, che attentamente considerata non ha la precedente analisi dell' erronee opinioni, e dei gravi disordini del presente sistema de' criminali giudizj, di legger oltre e di giudicare del nuovo metodo, che verrà per me proposto. Quanto si è detto finora si è la dimostrazione di quanto pur si dirà. I disordini, i quali annesi sono al presente sistema, e che vengono o in tutto, o in parte nel nuovo metodo evitati, la facilità dell' esecuzione, la quale presentasi da per se, sono le prove, che ne dimostrano la bontà. Quella semplicità, della quale nelle sue grandi produzioni la natura si vale, che la meccanica dalla natura prende imprestito per emularla ne' grandi effetti, è infallibile caratteristica, la quale distinguer deve le grandi e felici politiche operazioni, che per la facilità loro l' ignorante crede di averle potuto anch' ei pensare ed eseguire, ma il solo politico ne ravvisa la difficoltà di già vinta e superata. Le utili e sode verità sono quelle, che nel fondo del cuor di ognuno ha la natura scolpite, che facili ad esser conosciute, sono nondimemo dal solo pensatore rilevate.

Pria divenire all' esposizione del novello metodo un' altra cosa soggiunger deggio. Gli schiavi dell' abito, i servi dell' esempio che niente costa a seguire, i nemici del ragionare che domanda travaglio e fatica, sono dichiarati nemici di qualsiasi novità. Al solo nome di mutazione ridono, o fremono. Calmino pure costoro lo sdegno. Non propongo novità; non formo progetti. La mia riforma è fatta. Io richiamo il processo a quello, che una volta è già stato. E ciò ben dimostra non che la possibilità, ma la facilità ben anche dell' esecuzione. Ciò, che è pur stato una volta, può ben esser di nuovo, quando le posizioni e circostanze presenti o poco, o nulla dalle passate discordiono. Il mio metodo si è quello appunto, che in una monarchica costituzione sotto gl' imperadori romani si adoperò, cioè a dire in una costituzione alla nostra conforme. Lieve, e picciola correzione non ne cangia la sostanza.

Per potersi adunque mandare ad effetto il metodo novello pria d'ogni altra cosa converrebbe le provinciali udienze disporre in modo, che la distanza dell' una dall' altra venisse misurata dal cammino di un giorno solo. Il numero de' ministri, che lo compongono, giungerà a sette, senza del fiscale. La moltiplicazione de' ministri che apporta un tal sistema, è compensata in parte dalla soppressione dei soldi di tutti i regj govarnadori. A più di siffatte udienze si proporrà un tribunale supremo, al quale sia recato l' appello. Cotesto tribunal supremo verrà composto di quattordici giudici in due ruote ripartiti.

Nelle particolari udienze debbono essere stabiliti più inquisitori, de' quali un fiscale sarà il capo. Ad essi si assegni un convenevole soldo, si prometta l' ascenso alla magistratura dell' udienza istessa, se coll' integrità si aprono a quella la via. In ogni città, o terra da' baroni o dai re, secondo la qualità de' luoghi, destinati verranno de' governadori annuali, che posson essere i gentiluomini del paese medesimo. L' onore della carica può esser sufficiente compenso senz' altro alla cura di adempire a cotal augusta funzione, quale appunto quella si è di ser-

vire la patria, ed esser tra gli altri cittadini distinto. Inoltre coloro che hanno esercitato con zelo per più volte un tal governo, e sieno altresì forniti de' sufficienti lumi, avranno il passaggio nella classe degl' inquisitori, la qual è il tirocinio, e il semezajo della magistratura.

Fatta una tal destinazione di maggiori e di minori magistrati, indichiamo la funzione di ciascuno e quell' ordine, che si terrà nell' indirizzare e proseguire il giudizio. I governadori locali, i quali son simili in questo piano agli antichi *difensori* dei municipj, accadendo un delitto, ne prenderanno subito *l' ingenere*, arresteranno il reo sul fatto, se per quel delitto abbiavi luogo la carcere, e cercando i lumi e le tracce delle prove,, coll' *ingenere* e col reo le trasmetteranno all' udienza.

Come nella ragia udienza giungeranno l' anzidette notizie da' locali governadori mandate, o che il querelante direttamente nel tribunale proponga l' accusa; verrà esaminata pria d' ogni cosa la qualità del delitto, il quale vien nel giudizio dedotto. Se il delitto sia di tal natura, che meriti pena minore di dieci anni di galera o di rilegazione, se abbia inoltre l' accusato la rendita annuale di dugento ducati, o ritrovi almeno mallevadore per il capitale dell' anzidetta rendita, fuori delle carceri potrà difendere la sua causa. Poichè, se fuggendo costui, al giudizjo s'involi ed alla pena, il perpetuo bando dalla patria, la perdita de' suoi beni equivale alla pena, ch'egli doveva soffrire. Esule e mendico, ad una certa e sicura sostituendo una dubbia e penosa esistenza, espierà il suo delitto(1). In tal caso dopo l' accusa si citerà immediatamente il reo.

Ma quando poi la pena sia del decennio di galera maggiore, verranno ordinate dall' udienze le diligenze,

---

(1). *Siffatto stabilimento è molto conforme all'* habeas corpus *degl' inglesi, e nella costituzione del regno di Federico II.* humanitate, *e nella legge I. del Digesto* De custodia reorum *se ne osserva l' abbozzo.*

o sia l'inquisizione, la quale si commetterà agli anzidetti inquisitori, che agli antichi *curiosi ed irenarchi* sono simili all' intutto. Costoro recandosi nel luogo del commesso delitto faranno l'inchiesta delle prove, ed interrogando i testimonj compileranno l'ordinuate diligenze, lo quali non avran altro valore fuorchè di far arrestare il reo, e di fornire all' avvocato fiscale, che alle parti di pubblio accusatore adempie, l'intero materiale dell' accusa. Coteste diligenze son tali appunto quali erano gli elogj de' *curiosi*, de' quali si è nel proprio luogo favellato. Compilatosi tal estraordinario informo, se mai concorra contro l' accusato prova per la carcerazione sufficiente, la qual prova dovrebbe anch' esser fissata dalla legge, egli verrà nelle carceri ristretto, le quali colla riforma del processo debbono essere ben anche riformate; in guisa che fossero sicura custodia, e non immatura pena dell' accusato.

Ma ben anche quando non siavi luogo alla carcere dopo la citazione del reo sarà talora di mestieri spedire un inquisitore nel luogo del delitto per ammannire la prova nel caso che manchi l' accusatore, che la somministri al tribunale. Ed allor non farà d'uopo, che l' inquisitore formi un processo, bastando solo che ei prenda le tracce del delitto e porti seco d'avanti al tribunale i testimonj tutti, da' quali si dovrà ritrarre la prova fiscale.

Quando nel giudizio sarà presente il reo, o che ei sia libero, o che sia nelle carceri ristretto, subito se gli dee rendere nota l'accusa, interrogandolo sul delitto, che gli vien adossato. Essendo negativo già comincia il giudizio. Intanto egli avrà la libera ricusa di due giudici, ed altrettanti in simile maniera rigettare ne potrà l' accusatore, rimanendo sempre il sufficiente numero di tre giudici. Così limitata verrà la libera ricusa de' romani, e tolte via le inutili e gravose dilazioni de' presenti giudizj. Il nostro voto è a favor del sistema inglese della doppia ricusa. Ella mentre favorisce la libertà, non precide la lunghezza de' giudizj. Dopo la ricusa fatta, un convenevole termine devesi accordare al reo, coll' e-

lenco insieme de' testimonj fiscali, acciocchè ei possa preparar la prova della sua innocenza ed a' tesiimonj opporre testimonj. Trascorso tal termine, nel prefisso giorno l'accusatore, o il fiscale produrrà i suoi testimonj, i quali, comecchè nelle diligenze esaminati fossero, s'interrogheranno *ex integro* alla presenza del reo. Nel tempo istesso il reo da' suoi avvocati fiancheggiato produrrà i testimonj suoi, e facendosi quel dibattimento e confronto, che adopravasi negli antichi giudizj potranno con pieno rassicuramento i giudici raccogliere la verità del fatto. Senza la vessazione de' testimonj nel presente metodo necessaria, anche dalla bocca de' renitenti e sedotti si potrà in tal maniera estorcere la nascosa verità.

Chi abbia la più leggiera penetrazione intende abbastanza quanto giovi a conoscere il vero siffatta contraddizione e vivo paragone de' detti degli opposti testimonj. Dopo una cotal discussione immediatamente si registreranno le deposizioni, acicocchè rimanga il monumento del processo. Siffatte deposizioni saranno necessariamente soscritte dall'accusatore e dal reo. In un altro girno, che più di tre da quello dalla discussione esser non deve distante, si parlerà, e si voterà insieme la causa.

Cotesta semplicità, oltre l' ammirabil abbreviazione del giudizio, va incontro ad ogni frode, assicura la libertà civile, e fornisce più certi mezzi per rinvenire la verità.

Le nullità non avranno luogo alcuno nel presente nostro giudizio. Elle inutili son presso i giudici stessi. La libera ricusa garentisce la libertà civile; e l'appello al tribunal supremo della provincia la rassicura appieno. Nel giudizio di appello la ricusa sarà similmente ordinata. Se vien confermata la prima sentenza, non ammatte altro gravame. Due libere ricuse, due uniformi giudizj debbono rendere il cittadino tranquillo. Ma se la sentenza seconda dalla prima discordi, si può nell' altra ruota del tribunal supremo produrre il secondo gravame. Accordandosi la medesima libertà della ricusa, la seconda ruota dovrà o la prima, o la seconda confermare; non essendo probabile, che sia erroneo il primo ed il secondo

giudizio sull' istesso punto. Altrimenti accordandosi sempre nuovi giudici per derimere la contraversia ; si procederebbe all' infinito.

Per eseguirsi poi tal metodo nella capitale destinar si debbono le diverse udienze nella provincia di Terra di lavoro nella maniera proposta, e la gran corte esser dovrebbe il tribunale supremo dell' udienze dell' anzidetta provincia. Disamini l' indifferente lettore il proposto sistema colla face delle teorie dianzi stabilite, e ne giudichi poi senza pregiudizio alcuno. Nè faccia a' pusillanimi spavento, che con tal metodo si divolghi il misterioso arcano de' criminali giudizj. L' arcano da molto tempo è di già divolgato. Ogni qualsiasi processo è fin dal principio a tutti i rei, fuorchè ai poveri, palese. Gli avvocati. il ministro, e tutto il mondo forense ciò non ignora. Facciasi adunque per legge e con pubblico vantaggio ciò, che per corruzione, e coll' oppressione del solo povero ognora si eseguisce.

Ecco in breve la nostra riforma. Ella direttamente non isterpa quei mali sopra additati, che dalla facile corruzione de' testimonj hanno la loro sorgente. Ma la discussione palese de' contrarj testimonj in gran parte, come si è detto, alla corruzione ed alla vessazione porge rimedio. D' altra banda poi convien por mente, che le riforme delle parti nell' universal corruzione senza quella del tutto non si possono mai esattamente eseguire. Ei fa pur di mestieri nel tempo istesso svellare quelle cagioni, che corrompono la probità del popolo, promuovere la buona fede, e l' amore del pubblico bene. E ciò in parte eziandio col metodo proposto a conseguire si viene ; poichè ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del corpo, che giudica, alimenta la privata fede de' cittadini. Ove rispettata è la civile libertà, ov' è l' impunità bandita, ivi a poco a poco sono introdotte l' idee dell' ordine, e del pubblico bene.

CAPO XXXIII.

Correzione del presente processo.

Ma poichè le grandi riforme incontrano de' grandi ostacoli o ne' regnanti pregiudizj, o nel molto dispendio, che attirasi dietro il nuovo sistema, a poco a poco e per gradi più agevolmente vengono elle eseguite. Qindi noi proporremo in questo capo una tal correzione del presente processo, la quale non dipartendosi molto dal metodo usato spiani la via a quello di sopra proposto. Ci valeremo di alcuni espedienti, che l' uso ha introdotto, e che possono essere come germi di un' utile riforma.

E prima di ogni altra cosa deesi in ogni conto adottare la divisata distinzione dei delitti, lasciando libero ognora il reo nelle condizioni additate di sopra. Anzi aggiugner di più si può, che quando la pena del delitto non ecceda i tre anni di presidio, libero eziandio si può lasciar l' accusato, comecchè ei nulla possegga, nè possa dare alcun mallevadore; poichè il perpetuo bando dal regno, di cui la violazione sia la perdita della libertà per un decennio, bilancia i tre anni di presido. Benchè niun vantaggio o dritto alla patria stringa un proletario, l' abito di vivere in un luogo, gli amici, i congiunti, son pur cari legami, che ciascuno avvincono a quel suolo, suolo, ove ei nacque, ed ov' ei sempre visse.

Egli è pur vero, che sarebbe di mestieri formare un esatto codice penale, da cui venissero fissate le pene, che or sono arbitrarie; acciocchè il proposto sistema si potesse meglio eseguire. Intanto nello stato presente inutile non sarà del tutto l' additata distinzione, essendo molte pene dalle leggi già fissate, e dovendo il giudice colla sua prudenza estimare qual pena si potrà dare al delitto, che si deduce, quando pur venisse pienamente povato, e quindi ei potrà stabillire, se nelle carceri, o fuori l' accusato si dovrà difendere.

in alcune accuse si è introdotto di già di ordinarsi dal giudice, che le parti venissero in sua presenza. Egli le sente, ne forma dallo scrivano della causa un atto, e dopo vien l'informazione ordinata. Tal metodo è assai lodevole. Il giudice nel prendere l'informo ha pur d'avanti gli occhi la posizione de' fatti, secondo che l'accusato la presenta. Vede per tutti gli aspetti la cosa. Si evita quel grave disordine, del quale si è tanto ragionato da noi, cioè di rilevarsi nell'informativo fiscale le circostanze soltanto, che nocciono all'accusato.

Sovente dopo intese le parti, quando due accuse son prodotte per un fatto medesimo, si ordinano le diligenze per la verità del fatto. Talora si accorda al reo, che l'inquisitore abbia d'avanti gli occhi i lumi da lui proposti, ciò che *prae oculis* si dice nel foro.

Or accoppiando siffatti analoghi metodi, e valendoci insieme di cotesti diversi espedienti, quando il reo sia presente, o nelle carceri, o fuori, secondo la distinzion proposta, diasi sempre luogo al *prae oculis*. Si senta prima ognora l'accusato. Ma se non si presenta il reo dopo l'accusa, o la denunzia, si compilino le diligenze, e quando mai vi sia prova bastante per l'assicurazione della persona, e siavi luogo alla carcerazione secondo il metodo proposto, si arresti il reo, e da lui poi si ricevano tutti i lumi per la giuridica informazione. Ma qualunque reo domandi in vece della carcere la custodia de' soldati a sue spese nella propria casa, essendovi la sicurezza, se gli deve accordare.

Compilandosi la giuridica informazione, il reo o almeno il di lui avvocato esser dee presente alla perizia dell'*ingenere*; poichè trattasi di permanente fatto, che alterare non si può dal reo. Ma può ben egli tali riflessioni suggerire, che la creduta reità svanisca, dimostrando l'innoçenza *per facti inspectionem*, come dicesi nel foro.

I testimonj tutti o dell'*ingenere*, o dell'*inspecie* non solo daranno il giuramento nella presenza del reo, o del procuratore da lui destinato, ma ben anche si sentironno

da esso leggere le inte.. deposizioni, e le soscriveranno i testimonj in presenza del reo, o del suo procuratore, che avrà il dritto benanche di leggerle, e di soscriverle. Ciascun or vede, che con tal metodo vien bandita l' inutile ripetizione de' testimonj, ed alla brevità e verità provvedesi insieme.

Dopo di ciò s' interroghi il reo, ed essendo negativo, s' intenda già contestata la lite, e dato da quel punto il termine. Esame, costituto, contestazione di lite, dazion di termine facciasi nel tempo stesso, e con un sol atto. Esaminandosi senza giuramento il reo, l' inutile atto dell' ammonimento, che dal giuramento nacque, si proscriva dell' intutto. Il giorno susseguente all' esame si consegni il processo al reo, e da quel giorno corra il termine, che esser deve in tutte le cause uguale. Cancellare si dee dal patrio codice ogni procedimento abbrevioto. I delitti atroci meritano atroce pena. Ma in tutti i delitti si vuole l' istessa cura adoperare e bisogna il tempo istesso per cercarne la verità. Anzi ne' più atroci di più tempo fa di mestieri; poichè la presunzione per la reità del cittadino decresce, come l' atrocità del delitto imputatogli diviene maggiore.

Seconto il mio avviso il termine ad impingnare deve asser altresì abolito. All' accusatore deve esser sufficiente la facoltà di dar il foglio de' lumi nel compilarsi l' informazione, ed al fisco la prova, che nell' informativo ha fatta.

Per opposto alle domande del reo di esser consegnato e di esser liberato *in provisionem* si nieghi ascólto; poichè elle reggono nella mancanza degli indizj, e in tal mancanza non deesi venire alla carcerazione. Al gravame della carcerazione soltanto diasi luogo. Proscrivendosi ogni delegazione, metodo che non spaventa i rei colla certezza o gravezza della pena, ma gl' innocenti col timor dell' oppressione, in tutte le cause l' appello ricompensi l' abolizione delle nullità, inutile rimedio, e dannoso prolungamento. La revisione anche può essere abolita, fuor che nel caso, che non si produca l' appello. Due

sentenze uniformi di due tribunali collegiati, come della regia udienza, e della G. C., escluderanno ogni altro appello.

Dalle corti locali o regie, o baronali si appellerà immediatamente all' udienza provinciale. Il privilegio delle seconde e terze cause de' baroni non accresce la di loro giurisdizione, e prolunga le cause. Ogni udienza provinciale dovrebbe essere di un altro uditore aumentata, lasciandosi al reo la libera ricusa di un giudice almeno. Nè l' accosatore si dee dolere, che non gli accorda la legge un simile diritto. Poichè quello, che gli concede di potère accusare, è sufficiente, non avendo la parte offesa nell' altre presenti monarchie, che la sola civile azione.

Riguardo poi a' subalterni inquisitori trascegliere si debbono oneste e probe persone, le quali, oltre del convenevole soldo, saranno invitate dall' ascenso a' regi governi.

Ecco le più facili, ma ben importanti modificazioni, le quali si possono fare nel presente processo. Se mi si domandi, se mai quanta sia la migliore riforma, ripeto le parole di quel saggio: Son queste le migliori leggi, delle quali son capaci le circostanze presenti.

Me poi felice, se l' Autore d' ogni ordine e d' ogni bene ispiri agli augusti sovrani, dal cui volere dipende la felicità de' popoli, che non isdegnino di valersi delle riflessioni dell' oscuro filosofo per il bene della società alla loro cura affidata.

FINE

Giudicato della Gran Corte, di cui si è fatta menzione nell' opera.

In nomine Domini nostri Jesu Christi [anno Dominice Incarnationis ejus millesimo ducentesimo quadragesimo nono, et vigesimo nono anno imperii Domini nostri Friderici Dei grazia invictissimi Romanorum Imperatoris semper augusti, Jerusalem et Sicilie Regis], vicesima die mensis julii septime indictionis; Me Johannem de Ructa Judicem Avellini, presentibus nobilibus viris Domino Hectore de Montefusculo, Domino Guerrerio de Cripta, Domino Roberto Malerba, Judice Roberto de Altavilla, et Roberto Sclavo de Avellino testibus infrascriptis ad hoc specialiter vocatis et rogatis, Magister Guerrerius de Lauro Nolanus Canonicus tutor legitimus Guerrerii, Bonifacii, Jordane, Lombarde, et Isabette filiorum et filiarum quodam Domini Jacobi de Lauro fratris sui rogavit attentius ut quoddam Imperiale Privilegium mihi ab excellenti Magistro Guarino exhibitum, ad cautelam, et securitatem ipsorum, facerem per manum publicam exemplari; quia expediebat pro parte ipsorum pupillorum, habere sequentis ipsius Privilegii Imperialis transumptum in publicum documentum; ut per ipsum Privilegium transumptum et publicatum, de predicto Privilegio mihi exhibito, cum expediret Syifridine eisdem, in judicio vel extra judicium facerent fidem; quia expediebat ipsum imperiale Privilegium assignare nobili viro Angelo de Tarento Imperialis Aule vallecto pre parte Domine Suffridine uxoris sue ac filie quondam Magistri Johannis de Lauro fratris ejusdem Magistri Guerrerii; maxime quia dictis pupillis sperabat exinde commoditatem in posterum evenire. Cujus preces juri consonas admictens, seriem ipsius Imperialis Privilegii de verbo ad verbum per manus Johannis de Aliberto publici Avellini Notarii transferri feci in publicum documentum quod Privilegium Serenissimi Domini nostri Imperatoris Frederici reverendo sigillo

aereo communitum in prima figura ; non cancellatum, non abolitum, ex omni sui parte prefectum ; cujus per omnia tenor de verbo ad verbum talis est. Fridericus Dei gratia Romanorum Imperatorr semper Augustus, Jerusalem et Siciliae Rex. Per presens scriptum notum fieri volumus universis fidelibus nostris tam presentibus quam futuris, quod Syfridina Comitissa Caserte et Riccardus filius ejus Comes Caserte fidelis nostri Celsitudini nostre quandam sententiam latam in Curia nostra per Henricum de Morra Magne Curie nostre Magistrum Justitiarum et Judices fideles nostros presentaverunt, supplicantes ut ipsam sententiam dignaremus auctoritatis nostre munimine confirmare ; cujus sententie talis est tenor. In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jesu Chsisti anno ab Incarnatione ejus millesimo ducentesimo tricesimo primo mensie augusti quarte Indictionis, Imperatore Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Jerusalem et Sicilie Rege Imperii ejus anno undecimo, Regni Jerusalem Sexto, Regni vero Sicilie tricesimo quarto feliciter Amen. Dum non Henricus de Morra Magne Imperialis Curie Magister Justitiarius apud Melfiam Curiam Regeremus, assistentibus nobis Simone de Tocco et Roffrido de Sancto Germano eiusdem Curie Judicibus, conquerente et denunciante Imperiali Curie Gaudiano servo quondam Guillelmi de Limeta de Caserta, quod ipse Guillelmus a Domino Brictono et Benedicto fratre eius, filiis Domini Thomasi de Piczuto, Philippo de Juliano, et Nicolao fratre bastardo eiusdem Philippi fuisset interfectus, spreta et fracta Imperiali pace ; misimus Magistrum Philippum de Capua Magne Curie Advocatum ad partes illas, quod de maleficio ipso et malefactoribus diligentem et plenariam inquisitionem faceret, et factam ad Curiam destinaret, ac citaret nichilominus quos per inquisitionem inveniret obnoxios, sub peremptorio termino, ut veniret super inquisitione ipsa allegaturos et defensuoros se, ac justam sententiam audituros ; quod supradictum mandatum Curia Casertana attendens, inquisitionem ipsam fecit plenarie

fieri, et citari in domibus' eorum supradictos Dominum Brictonum et alios, quia eos presentes habere non poterat, peremptorium terminum indicendo; qna inquisitione per eundem ad Curiam destinata, et veniente peremptorio termino per eundem Magistrum Philippum supradictis indicto, comparuit Jacoba uxor quondam prefati Guillelmi instanter insistens, ut ad inquisitionem predictam videndum et tam manifestum crimen sub tanti Principis pace commissum secondum justitiam puniendum procedere deberemus in peremptorio termino, predictorum absentiam incusando. Nos autem qui supra Magister Justiciarius et Judices inquisitionem ipsam vidimus, et providimus diligenter, ac, per probata, Curie manifeste apparuit supradictos Dominum Brictonum et alios prefatum. Guillelmum, Dei et Imperiali metu postposito, nequiter occidisse, et crudeliter jugulasse, quo maleficio per ipsam inquisitionem sic manifeste probato, nos procedentes auctoritate inquisitionis ipsius exigente ordinario jure ad ferendam sententiam sicut jura exigunt, ordinatio inquisito facta fuit a jure ordinario consilio tradito in maleficiis puniendis, et sicuti jura Longobardorum et Consuetudines Regni; que in judiciis consimilibus servabuntur; cum Constitutiones Imperiales, licet composite, adhuc insinuate non esset; nec secundum eas adhuc Imperialis jussio pateretur judicari. Pleno consilio habito cum Baronibus quampluribus et militibus, cum Magistro Benedicto de Jsernia, Judice Saducto 'de Benevento, et aliis pluribus supradictos Dominum Brictonum et alios, licet absentes, ad amissionem personarum et ad omnium rerum suarum tam mobilium quam immobilium sententialiter juximus condemnamdos; predictum maleficinm, per inquisitionem plenarie patefactum, pena ordinaria segis et consuetudinis punientes. Ad cujus rei memoriam praesens scriptum confieri fecimus per manus Guillelmi de Tocco Magne Imperialis Curie in Justiciariatu Notarii, nostris subscriptionibus roborantes. Actum Melfie anno mense et Indictione pretitulatis. Henricus de Morra Magne Imperialis Curie Magister Iusticiarius. Ego qui su-

pra Simon Magne Imperialis Curie Judex. Ego Roffridus de Sancto Germano Magne Imperialis Curie Judex. Nos igitur ipsius Comitisse et Ricciardi filii sui Comitis Caserte fidelium nostrum justis supplicationibus inclinati predictam Sententiam, secundum quod in praesenti scripto trascripta est, de speciali gratia et certa scientia nostra duximus confirmandam. Ad huius autem confirmationis memoriam et stabilem firmitatem presens scriptum fieri, et sigillo majestatis nostre jussimus communiti. Datum Malfie anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo mense septembri septime Indictionis Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerosalem et Sicilie Rege anno Imperii ejus duodecimo Regni Jerusalem septimo Regni vero Sicilie tricesimo quinto feliciter Amen. Quod Privilegium ego Johannes publicus Avellini Notarius una com sopradicto Judice Johenne et testibus vidi et legi; et de verbo ad verbum manu propria exemplavi, et in publicum scriptum redegi, et meo signo signavi.

(Adest signum)